SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Università di Padova

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999.

Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2000, carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 novembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 2000, delle seguenti carte valori postali:

francobolli e interi postali celebrativi dell'avvento dell'anno 2000;

francobolli e interi postali celebrativi del Giubileo;

francobolli celebrativi dell'Accademia roveretana degli Agiati, nel 250° anniversario della fondazione;

francobolli celebrativi del Collegio San Giuseppe in Roma, nel 150° anniversario della fondazione;

francobolli celebrativi della rivista «La civiltà cattolica», nel 150° anniversario della fondazione;

francobolli celebrativi del «volontariato» italiano;

francobolli celebrativi di «Roma Capitale agro-alimentare mondiale delle Nazioni Unite»;

francobolli celebrativi del concorso internazionale «Come vedi il futuro», riservato agli studenti;

francobolli celebrativi del V Simposio multidisciplinare sulle malattie del seno;

francobolli celebrativi del XVIII Congresso internazionale della Transplantation Society;

francobolli celebrativi di «Europa 2000»;

francobolli celebrativi del centenario della prima rappresentazione dell'opera lirica «Tosca»;

francobolli commemorativi di Antonio Salieri, nel 250° anniversario della nascita;

francobolli commemorativi di Niccolò Piccinni, nel bicentenario della morte;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

interi postali celebrativi della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 356

00A3101

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 1999.

Direttiva sull'azione a favore delle popolazioni già coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area dei Balcani.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 1997, n. 405, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 18 novembre 1997, recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997, recante «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini»;

Vista la dichiarazione e il programma d'azione adottati dalla quarta conferenza mondiale sulle donne per l'eguaglianza, lo sviluppo e la pace, svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, in particolare la lettera E, nella quale si individuano gli obiettivi strategici da perseguire per la tutela delle donne coinvolte nei conflitti armati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1999, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti in Albania e di assistenza ai profughi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1999, recante misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Tenuto conto dei criteri e delle metodologie contenuti nelle linee guida per le politiche di genere nella cooperazione allo sviluppo, approvate nel 1998 da parte del comitato direzionale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso e coordinato campagne umanitarie a favore delle popolazioni provenienti dalle aree balcaniche interessate dai recenti conflitti;

Considerato che l'emergenza nell'area balcanica e le sue conseguenze sono caratterizzate da un notevole grado di complessità dovuto alla situazione militare e ai suoi effetti di lungo periodo, nonché alle quantità e ai tempi del flusso dei profughi;

Considerato che le donne rappresentano la gran parte della popolazione profuga e che esse sono non solo vittime di gravi violenze ma anche soggetti determinanti per una ricostruzione della convivenza civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della prima sezione del 14 luglio 1999;

Vista l'ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità;

Indirizza ai Ministri
la seguente direttiva:

Art. 1.

Finalità

1. La presente direttiva ha lo scopo di orientare l'azione delle amministrazioni statali competenti che intervengono nella gestione e nel finanziamento della campagna umanitaria a favore delle popolazioni già coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area dei Balcani, nell'esercizio delle proprie competenze, sulla base della valutazione dei diversi bisogni della popolazioni maschile e femminile e delle peculiari situazioni in cui si trovano uomini e donne, allo scopo di avviare il ritorno ad una situazione di piena autonomia delle profughe e dei profughi.

2. L'azione delle amministrazioni e dei soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la partecipazione delle donne profughe all'organizzazione della protezione e dell'assistenza che le riguarda, in modo da avviare la creazione di un tessuto connettivo sociale funzionale alla ricostruzione della convivenza civile;

b) favorire la costruzione di relazioni sociali che possano esercitare una funzione di protezione contro fenomeni quali la violenza sessuale, lo sfruttamento e il traffico di persone, in particolare donne e minori;

c) integrare le strutture e le operazioni di accoglienza dei profughi nel contesto sociale circostante, valorizzando il ruolo attivo delle donne;

d) favorire il perseguimento dei medesimi obiettivi anche nella fase di riabilitazione e di ricostruzione.

3. Nell'elaborazione di nuovi progetti e nell'attuazione dei progetti di assistenza umanitaria già elaborati ed approvati nelle sedi proprie, le amministrazioni statali competenti tengono conto dei criteri e degli obiettivi indicati dalla presente direttiva.

Art. 2.

Criteri generali

1. Gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, sono attuati attraverso l'adozione concordata, da parte di tutti i soggetti partecipanti all'azione umanitaria e di ricostruzione, dei seguenti criteri generali:

a) valorizzare le donne come soggetti attivi socialmente ed economicamente, con particolare riguardo alla capacità di auto-organizzazione dei servizi di base, delle scuole, degli asili, delle attività collettive e di socializzazione sia nei campi di accoglienza, sia nelle comunità di rientro;

b) privilegiare la politica di accoglienza dei profughi in entità territoriali definite per facilitare la protezione e l'assistenza, valorizzando il contributo delle donne;

c) accertare caso per caso la volontà dei profughi e delle profughe di espatriare in luoghi non investiti direttamente dal fenomeno bellico;

d) valorizzare il ruolo delle donne di tutte le etnie in un processo di pace di area regionale.

Art. 3.

Criteri operativi orientati secondo il genere

1. L'azione delle amministrazioni e dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, tiene conto in modo particolare della differenza di genere per fornire adeguata assistenza materiale e per soddisfare le necessità delle donne profughe, con particolare riferimento a:

a) la distribuzione dei beni di necessità e la fornitura di materiale per l'igiene;

b) la logistica dei campi di accoglienza e degli eventuali futuri insediamenti nelle località di rientro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione dei servizi, le modalità di somministrazione dei pasti e l'accesso a tutti i servizi forniti;

c) l'assistenza sanitaria e sociale specifica per quanto riguarda le cure ginecologiche, le azioni di sostegno e di comunicazione per le persone vittime di violenza sessuale, per quelle che hanno dovuto abbandonare coattivamente i familiari, o che si trovano nell'impossibilità di occuparsi e proteggere i figli;

d) la protezione fisica delle donne come attività di prevenzione della violenza;

e) l'assistenza giuridica, con particolare riferimento alle problematiche relative al loro *status* e agli obblighi e diritti ad esso connessi;

f) la realizzazione di attività culturali e di intrattenimento, con particolare riferimento a quelle destinate alle bambine e ai bambini.

Art. 4.

Azioni da intraprendere

1. I progetti di assistenza umanitaria che destinano parte dei fondi stanziati ad interventi direttamente o indirettamente rivolti alle donne già coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area dei Balcani mirano preferibilmente a:

a) promuovere l'autogestione della vita quotidiana e tutte le forme di auto-organizzazione delle donne, le attività di supporto psicologico post-trauma, i ricongiungimenti familiari, le esperienze formative e lavorative;

b) sviluppare azioni di sostegno alle esperienze già avviate dall'associazionismo italiano a favore delle donne;

c) sviluppare strumenti di comunicazione che aumentino la consapevolezza dei rischi connessi con offerte di transito verso l'Italia e, soprattutto per le giovani, del rischio di assoggettamento a traffici criminali finalizzati allo sfruttamento sessuale;

d) analizzare soluzioni differenziate per gruppi di età delle donne ed in particolare delle giovani, anche in collaborazione con centri universitari e centri di formazione;

e) avviare o sviluppare iniziative economiche mirate all'organizzazione di servizi essenziali e alla ripresa delle attività economiche, con particolare riferimento alle iniziative di microcredito;

f) studiare e realizzare, in collaborazione con le comunità di profughi, iniziative volte a favorire l'integrazione nel tessuto sociale, allo scopo di facilitare uno scambio di esperienze che tenga conto delle rispettive specificità culturali, nonché delle differenze fra i sessi e le generazioni;

g) avviare iniziative volte a individuare il potenziale delle donne di diverse etnie e le modalità di promozione della partecipazione delle donne alle sedi negoziali e alla ricostruzione del tessuto sociale, in un'ottica di protezione dei diritti umani orientata secondo il genere;

h) avviare iniziative mirate alla ricostruzione del tessuto sociale e culturale, con la realizzazione immediata di occasioni di scambio di presenze ed esperienze tra studenti e studentesse, docenti e intellettuali, attraverso soggiorni brevi, periodi di studio presso le università, avvio di progetti di ricerca congiunti.

Art. 5.

Formazione del personale e informazione

1. Allo scopo di garantire una particolare attenzione alle esigenze delle donne, sia come soggetti sia come destinatarie delle iniziative di gestione dei campi e di ricostruzione, le amministrazioni competenti predispongono, nell'ambito delle attività formative del personale addetto, corsi brevi specificamente mirati alla conoscenza dei criteri indicati nella presente direttiva.

2. Allo scopo di realizzare un'efficace circolazione delle informazioni finalizzate al miglioramento della condizione delle donne, sia nella gestione dei campi sia nelle comunità di rientro, e del ricongiungimento delle famiglie, le amministrazioni competenti:

a) si avvalgono preferibilmente di operatrici socio-culturali per l'individuazione delle esigenze specifiche delle donne già coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area dei Balcani e dei differenti gruppi generazionali;

b) avviano e promuovono iniziative volte a fornire materiale di informazione e documentazione, nonché di pubblicazioni in lingua comprensibile;

c) avviano e promuovono iniziative volte a mettere a disposizione delle donne già coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area dei Balcani strumenti informativi e tecnologie di comunicazione in rete.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 luglio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro per le pari opportunità
BALBO

Registrata alla Corte dei conti il 15 settembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 22

00A3361

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la riparti-

zione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Fiuli-Venezia Giulia, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 20.807.587.500, di cui L. 10.049.010.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 10.758.577.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge.

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera del 10 novembre, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Friuli-Venezia Giulia, approvata con delibera della giunta provinciale n. 3379 del 10 novembre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Friuli-Venezia Giulia allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 20.807.587.500.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30settembre 1999, pari a L. 20.807.587.500, di cui L. 10.049.010.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 10.758.577.500 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. Per i piani straordinari di cui al comma 1-*bis* del decreto-legge 11 giugno 1998, n, 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per i quali non si sia già provveduto alla perimetrazione ed alla salvaguardia delle aree interessate dagli interventi urgenti programmati e finanziati, le autorità di bacino competenti o le regioni, per i bacini di interesse regionale, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni alle perimetrazioni delle predette aree ed alla imposizione delle misure di salvaguardia. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e la formulazione delle misure di salvaguardia tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del suolo già in essere e degli strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le autorità di bacino competenti, o la regione per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse già assegnate per le perimetrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alle perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge.

6. La regione Friuli-Venezia Giulia assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 125

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998 N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
1	Ravascletto	Località Salars	Alto Adriatico	F	Drenaggi profondi - Impermeabilizzazioni Opere trasversali - Monitoraggio	1.500.000	
2	Prato Carnico	Capoluogo	Alto Adriatico	F	Indagini - Stabilizzazione edifici - Drenaggi	1.100.000	
3	Paularo	Località Ravinis	Alto Adriatico	F	Delocalizzazione unità abitative	1.500.000	
4	Buttrio	Capoluogo (Torrente Torre - Rio Rivolo)	Alto Adriatico	F	Bacino di Laminazione	1.100.000	
5	Vari	Torrente Cormor - Torrente Urana - Soima - Rio Tresemane	Regionale	V	Sbarramento del Cormor a Fontanabona, sbarramento del Cormor a Plaino e Colunga. Ripristino della Cassa di espansione a S. Andrat. Piano di allertamento di protezione civile	15.607.587,5	(*)
					Totale . . .	20.807.587,5	

Risorse finanziarie assegnate con D.P.C.M. del 30 settembre 1999.
Risorse finanziarie da programmare.
A = alluvioni, F = frane, V = valanghe.

(*) Interventi rientrante nella fattispecie di cui al punto 5 del provvedimento.

00A3217

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di

indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Lombardia, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 89.243.962.500, di cui L. 43.100.310.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 46.143.652.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge.

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera del 26 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Lombardia, approvata con delibera della giunta regionale n. 45788 del 22 ottobre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Lombardia allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 89.243.962.500.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 89.243.962.500, di cui L. 43.100.310.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 46.143.652.500 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. La regione Lombardia assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 128

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000 - Primo stralcio

REGIONE LOMBARDIA

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
1	Ardesio (BG)	Varie	Po	F	Opere di difesa passiva	1.000.000	
2	Branzi (BG)	Gardata - Valle Scura	Po	A	Sistemazione zone di dissesto nella parte alta del bacino	1.000.000	
3	Carona (BG)	Corne Bianche e Pizzo del Vescovo	Po	V	Opere di difesa attiva e passiva	700.000	
4	Foppolo (BG)	Pizzo del Vescovo - S. Camillo e Val delle Foppelle	Po	V	Opere di difesa attiva e passiva	2.970.000	
5	Ponte Nossa (BG)	Ponte Nossa	Po	F	Difese attive e passive per crolli	1.000.000	
6	Ponte Nossa (BG)	Serio	Po	A	Regimazione idraulica	1.000.000	
7	Angolo Terme (BS)	S.S. 294 km 47-49-51	Po	F	Realizzazione di difese attive e passive per caduta massi	1.000.000	
8	Botticino (BS)	S. Gallo	Po	F	Verifica del sistema di monitoraggio, implementazione e integrazione opere di drenaggio e consolidamento	200.000	
9	Darfo-Boario Terme (BS)	Corna Rosse	Po	F	Difese passive e spostamento vario per caduta massi	1.500.000	
10	Toscolano Maderno - Gardone Riviera (BS)	Valle Bornico	Po	A	Sistemazione idraulica bacino	1.200.000	
11	Gargnano (BS)	Gargnano - Muslone	Po	F	Realizzazione di difese passive per caduta massi	1.500.000	
12	Gargnano - Tremosine - Limone del Garda (BS)	S.S. Gardesana occidentale	Po	F	Realizzazione difese passive per crolli	4.000.000	
13	Gianico (BS)	Torrente Re	Po	F	Sistemazione bacino Torrente Re	1.000.000	
14	Limone del Garda (BS)	Limone del Garda	Po	F	Sistemazione frana all'interno del bacino	1.500.000	
15	Lodrino (BS)	Cavata	Po	F	Sistemazione versante	500.000	
16	Lumezzane (BS)	Gobbia - Faidana	Po	A	Sistemazione idraulica torrenti Gobbia e Faidana	500.000	
17	Nave - Caino - Nuvole - Ranuvolento - Mazzano - Rezzato (BS)	Garza - Naviglio Grande - Bresciano	Po	A	Regimazione idraulica	4.800.000	
18	Paisco - Loveno (BS)	Paisco	Po	F	Sistemazione dei versanti a monte e a valle dell'abitato	1.000.000	
19	Palazzolo sull'Oglio (BS)	Palazzolo sull'Oglio	Po	A	Completamento arginature per la parte di competenza regionale	1.000.000	
20	Pian Camuno (BS)	Roncaglia Pelucco	Po	F	Realizzazione opere di drenaggio e monitoraggio di estesi movimenti franosi	400.000	
21	Piancogno (BS)	Erbanno - Pianborno	Po	F	Difese passive a protezione abitato	1.500.000	
22	Ponte di Legno (BS)	T. Narcarello	Po	A	Sistemazione idraulica	800.000	
23	Sellero (BS)	Sellero	Po	F	Consolidamento frana e sistemazione idraulica bacino	1.500.000	
24	Tremosine (BS)	Campione del Garda	Po	F	Difesa passiva per crolli a protezione dell'abitato e asse stradale	2.000.000	

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
25	Tremosine - Tignale (BS)	S.P. 38	Po	F	Disgaggi e opere di difesa attiva per crolli	1.500.000	
26	Erba (CO)	T. Bova loc. Canova	Po	A	Sistemazione idraulica	1.500.000	
27	Garzeno (CO)	Tor. Albano fraz. Catasco	Po	F	Sistemazione frana Catasco e Alveo Tor. Albano	2.000.000	
28	Valsolda (CO)	Casarico	Po	F	Realizzazione difese passive per crolli	600.000	
29	Cremona (CR)	Varie a nord este di Cremona	Po	A	Realizzazione canale scolmatore	2.000.000	
30	Ballabio (LC)	Ballabio Superiore	Po	F	Completamento difese passive a protezione dell'abito	500.000	
31	Pasturo - Cortenova (LC)	Pioverna	Po	A	Sistemazione idraulica	500.000	
32	Bellano - Taceno (LC)	S.P. 62	Po	F	Completamento paramassi	500.000	
33	Erve (LC)	Via Resegone	Po	F	Difese attive e passive per crolli e colate	600.000	
34	Lecco (LC)	San Martino	Po	F	Manutenzione opere di difesa passiva	800.000	
35	Monte Marenzo (LC)	Levata	Po	F	Difese attive e passive per crolli	900.000	
36	Oggionomolteno - Sirone (LC)	T. Ganda Loglio	Po	A	Realizzazione vasche di laminazione	3.000.000	
37	Perledo (LC)	T. Perledo e Bassola	Po	A	Regimazione idraulica	600.000	
38	Valmadrera Civate (LC)	Rio Torto e affluenti	Po	A	Sistemazione idraulica	4.000.000	
39	Rho - Lainate (MI)	T. Bozzente	Po	A	Sistemazione idraulica	2.000.000	
40	S. Vittore Olona (MI)	Olona	Po	A	Aree per laminazione delle piene	1.000.000	
41	Villa Santa - Carate Brianza (MI)	Lambro	Po	A	Difese arginali sul Lambro	2.500.000	
42	Bagnaria (PV)	T. Staffora	Po	A	Sistemazione idraulica	700.000	
43	Bagnaria (PV)	Livelli	Po	F	Opere di difesa passiva per frana complessa e crolli	800.000	
44	Casteggio - Bressana - Bottarone (PV)	T. Coppa	Po	A	Risezionamento alveo	6.300.000	
45	Pontenizza (PV)	Vignola	Po	F	Opere di difesa passiva per crolli	774.000	
46	S. Margherita Staffora (PV)	S.P. 40 Bersanino versante Sala	Po	F	Opere di sostegno e opere idrauliche	1.400.000	
47	S. Margherita Staffora (PV)	Cignolo	Po	F	Integrazione opere di consolidamento e drenaggio	300.000	
48	S. Maria Versa (PV)	Soriasco Cimitero	Po	F	Interventi di consolidamento abitato e strada provinciale	1.000.000	
49	S. Maria Versa (PV)	Ruinello	Po	F	Integrazione opere di consolidamento e drenaggio per frana complessa	800.000	
50	Tromello (PV)	Terdoppio	Po	A	Vasca di laminazione	2.000.000	
51	Campo Dolcino (SO)	T. Liro	Po	A	Sistemazione idraulica	1.500.000	
52	Chiesa in Val Malenco (SO)	Corno di Braccia	Po	V	Opere di difesa attiva e passiva per valanga del corno di braccia	3.500.000	
53	Chiesa in Val Malenco (SO)	Valle di Somprato	Po	V	Opere di difesa attiva e passiva per valanga	1.200.000	
54	Livigno (SO)	Livigno	Po	V	Opere di difesa attiva e passiva per valanga n. 220 della C.L.P.V.	900.000	

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
55	Livigno (SO)	Livigno	Po	V	Opere di difesa attiva e passiva per valanga n. 212 della C.L.P.V.	700.000	
56	Novate - Mezzola (SO)	Codera	Po	F	Interventi di sistemazione del bacino	500.000	
57	Piantedo Delebio (SO)	Pian di Spagna	Po	A	Formazione aree di laminazione canali	500.000	
58	Valdidentro (SO)	T. Scianno - Isolaccia	Po	F	Sistemazione idraulica	1.500.000	
59	Bugugiate - Gazzada Varese (VA)	Lago di Varese - Val Ciasca - Rigorosina - Roggia Nuova	Po	F/A	Regimazione e limitazione delle portate	500.000	
60	Maccagno (VA)	Centrale ENEL	Po	F	Consolidamento versante in frana	800.000	
61	Marchirolo - Valgana - Cunardo - Cadegliano con Viconago - Cugliate - Fabiasco - Laveno - Ponte Teresa (VA)	Valmartina - Pradalisa - Scoramargorabbia - T. Tarca e T. Dovrana	Po	A	Sistemazione idraulica	500.000	
62	Porto Ceresio (VA)	T. Bolletta e Rio Ponticelli	Po	A	Sistemazione idraulica	4.000.000	
63	Porto Ceresio (VA)	Case S. Pietro, via Cuasso	Po	F	Difese passive a protezione abitato	1.000.000	
					Totale . . .	89.243.962,5	

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999: L. 89.243.962,5.

A = alluvioni, F = frane, V = valanghe

00A3216

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Liguria di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Liguria, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 20.718.075.000, di cui L. 10.005.780.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 10.712.295.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i pro-

grammi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge.

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera del 26 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Magra con delibera del 29 settembre 1999, ed in particoalre le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dalla regione Liguria per i bacini liguri con delibera della giunta regionale n. 1277 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio di frana più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e le aree a rischio idraulico individuate nel medesimo facendo riferimento alla delibera della giunta regionale n. 2617 del 28 dicembre 1998;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Liguria, approvata con delibera della giunta regionale n. 1269 del 29 ottobre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Liguria allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 20.718.075.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Liguria ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 20.718.075.000, di cui L. 10.005.780.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 10.712.295.000 a valere sull'annualità 2000;

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999;

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi;

5. La regione Lombardia assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 127

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000 - Primo stralcio

REGIONE LIGURIA

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
1	Ceriana (IM)	Centro	Bacini liguri	F	Briglie, difese spondali, opere di raccolta acque dilavanti, opere di contenimento	670.000	
2	Pieve di Teco (IM)	Acquetico	Bacini liguri	F	Drenaggi	650.000	
3	Vallecrosia (IM)	Rio Rattaconigli	Bacini liguri	A	Ripristino sez. idraulica R. Rattaconigli	1.500.000	
4	Noli (SV)	Chiariventi	Bacini liguri	F	Disaggio e stabilizzazione parete in roccia su strada comunale, monitoraggio	840.000	
5	Albenga (SV)	Torresi	Bacini liguri	A	Argine fiume Cena	370.000	
6	Serra Riccò (GE)	Crocetta d'Orero	Bacini liguri	F	Opere di consolidamento tramite cordoli ancorati e sistemazioni idraulico-forestali	1.000.000	
7	S. Olcese (GE)	Chiesa	Bacini liguri	F	Interventi di consolidamento abitato tramite, pali, pozzi drenanti, regimazione acque etc.	1.600.000	
8	Campomorone (GE)	Isoverde	Bacini liguri	F	Posa in opera di paratia per impedire infiltrazioni di acqua nella formazione gessosa	1.800.000	
9	Serra Riccò (GE)	Pedemonte	Bacini liguri	A	Adeguamento sez. idrauliche e riqualificazione idraulica T. Secca	1.000.000	
10	Rapallo (GE)	T.S. Pietro	Bacini liguri	A	Sist. idraulica T. S. Pietro, S. Maria e Boate	1.248.075	
11	Riomaggiore (SP)	Fossola	Bacini liguri	F	Cordolo palificato, reti chiodate	400.000	
12	La Spezia	T. Fossamastra	Bacini liguri	A	Pulizia e adeguamento delle sezioni tratto terminale T. Fossamastra	1.200.000	
13	Ortonovo (SP)	T. Parmignola	AdB Magra	A	Rifacimento argine T. Parmignola (1º lotto)	1.700.000	
14	Sesta Godano (SP)	Mangia	AdB Magra	F	Progettazione esecutiva intervento di messa in sicurezza frana in loc. Mangia e 1º lotto di interventi	400.000	
15	Altare (SV)	R. Fossato	AdB Po	A	Canale scolmatore R. Fossato	2.600.000	
16	Rondanina (GE)	Rettezzo	AdB Po	F	Completamento opere	450.000	
17	Imperia	Rio Oliveto	Bacini liguri	A	Progettazione opere	200.000	
18	Balestrino (SV)	Poggio dell'Alpe	Bacini liguri	F	Indagini e progettazione definitiva	110.000	

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario (migliaia di lire)	Note
19	Stella (SV)	Rovieto Superiore	Bacini liguri	A	Indagini e progettazione definitiva	200.000	
20	Savona	Monte Moro	Bacini liguri	F	Indagini e progettazione definitiva	150.000	
21	Genova	T. Chiaravagna	Bacini liguri	A	Progettazione interventi	240.000	
22	Framura (SP)	Castagnola	Bacini liguri	F	Indagini e progettazione preliminare	200.000	
23	Maissana (SP)	Disconesi	AdB Magra	F	Indagini e progettazione definitiva	150.000	
24	Sarzana (SP)	T. Parmignola (Marinella)	AdB Magra	A	Progettazione definitiva adeguamento argine dx	150.000	
25	Masone (GE)	Cacina Menta	Adb Po	F	Ripristino assetto idrogeologico dei rii di versante	690.000	
26	Crocefieschi (GE)	Rocca della Cappelletta	AdB Po	F	Disgaggi, opere di canalizzazione, impermeabilizzazione del versante	800.000	
27	Vernazza (SP)	Guvano	Bacini liguri	F	Progettazione e consolidazione versante	400.000	
					Totale . . .	20.718.075	

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999: L. 20.718.075.

A = alluvioni, F = frane

00A3218

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Basilicata di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Basilicata, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 19.603.237.500, di cui L. 9.467.370.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 10.135.867.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i pro-

grammi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge.

Visto il piano straordinario e la proposta di programma di interventi urgenti della regione Basilicata approvato con delibera di giunta regionale n. 2674 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Basilicata allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 19.603.237.500.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Basilicata ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 19.603.237.500, di cui L. 9.467.370.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 10.135.867.500 a valere sull'annualità 2000;

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999;

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi;

5. La regione Basilicata assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 123

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000

REGIONE BASILICATA

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*	Note
1	Aliano	S. Angelo	Agri	F	Impermeabilizzazione, canalizzazione acque meteoriche, correzione profilo longitudinale fosso, briglie, sistemazione forestale	1.400.000	
2	Stigliano	Villa Marina-Carvutto	Agri	F	Tiranti, micropali, drenaggi, chiodature, disciplina e incanalamento acque meteoriche	1.000.000	
3	Abriola	Via Marinelli	Basento	F	Placcaggio di pareti con rete, chiodature e rivestimento con spritzbeton	500.000	
4	Barile	Via Nazionale, Vallone Acquasanta	Ofanto	F	Operatore sostegno, placcaggi pareti tufacee	1.500.000	
5	Avigliano	Lagariello, Impiso, Chiesa, Gianturco	Sele	F	Paratie, pali, drenaggi gabbionate, sistemazione idraulico-forestale	1.403.237	
6	Pescopagano	Versanti N-E e S-E del centro abitato	Ofanto	F	Opere sostegno, drenaggi profondi	1.300.000	
7	Castelmezzano	S.P. 87 e S.P. 13 e 13-*bis* Potenza-Castelmezzano, Pietrapertosa		F	Drenaggi profondi e superficiali, profilature, sostegni	1.000.000	
8	Pomarico	Rione Pesco di Nembo	Basento	F	Opere di sostegno in c.a. Tiranti, canalizzazione acque superficiali, drenaggi, sistemazione idraulico-forestale	1.000.000	
9	Colobraro	Zona a sud dell'abitato	Sinni	F	Consolidamento e bonifica pendici latistanti centro abitato, sistemazione idraulico-forestale	1.000.000	
10	Bernalda	Cozzo Zingari	Basento	F	Muri di sostegno tirantati, micropali	1.000.000	
11	Ferrandina	Casaleni, Camardi	Basento	F	Sistemazione idraulico-forestale, stabilizzazione sponde fosso e profilo longitudinale (con gabbionate), opere di sostegno	1.000.000	
12	Gallicchio	Vico del Sole, Rione S. Rocco	Agri	F	Opere di sostegno con tiranti e regimazione acque	1.000.000	
13	Lavello	Rione Casale	Ofanto	F	Paratie pali, muri di sostegno, cordoli ancorati	1.500.000	
14	Filiano	Fosso Teglia e fosso Imperatrice	Ofanto	F	Canalizzazione e regimazione acque, piccole opere di sostegno	1.500.000	
15	Calvello	Varcaturo	Basento	F	Drenaggi, opere di sostegno	1.000.000	
16	Venosa	Vallone Reale	Ofanto	F	Opere di sostegno, regimazione acque	1.300.000	
17	Trivigno	Scannagallina	Basento	F	Drenaggi, cunettone, raccolta acqua, gabbionate	500.000	
18	Laurenzana	Tronto, via Insorti	Basento	F	Opere di sostegno e di rinforzo	700.000	
					Totale . . .	19.603.237	

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999: L. 19.603.237.

A = alluvioni, F = frane

00A3219

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2000.

Approvazione di modificazioni al piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, relative alla proroga dei termini di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio» pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 13/99, adottata in data 28 ottobre 1999 con la quale, al punto 5 del dispositivo, la Commissione *ex lege* n. 270/1997, nell'intento di assicurare la realizzazione del maggior numero di interventi ricompresi nel piano, ha stabilito il differimento al 31 dicembre 1999 del termine di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1997, n. 270, subordinandolo all'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge concernente: «Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo del 2000»;

Visto il parere favorevole n. 777, reso in data 4 novembre 1999, dalla Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 13/99 della commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante: «Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000»;

Considerato che la suddetta legge, all'art. 7, comma 4, prevede che il termine della lettera *d)* dell'art. 1, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1999;

Ritenuto, in coerenza con la volontà espressa dalla commissione, di dover assentire il differimento dei termini di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/1997, al 31 dicembre 1999, per tutti gli interventi ricompresi nel piano;

Decreta:

1. I termini di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/1997 relativi agli interventi inclusi nel piano di cui alla medesima legge, sono differiti al 31 dicembre 1999.

Roma, 19 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 115

00A3163

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2000.

Criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 1999-2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nel limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 78, comma 2, del predetto testo unico che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 del citato art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato, nonché il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 29;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti, il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78 e che pertanto occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata è stabilito in base alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al presente decreto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

1. Per il biennio 1999 e 2000, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 suindicato, con i criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle di cui al precedente articolo.

2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1, del suindicato testo unico è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2000

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il direttore generale
delle politiche agricole
e agroindustriali nazionali
DI SALVO

00A3102

DECRETO 7 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Cavalese.

IL DIRETTORE DELLE ENTRATE
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito, da ultimo, dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento territorialmente dipendenti;

Vista la nota n. 271 del 18 febbraio 2000 con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cavalese comunicava il previsto black-out dei collegamenti in rete per i giorni 23 e 24 febbraio 2000, precedenti l'apertura dell'ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento nel periodo dal 23 febbraio 2000 al 24 febbraio 2000, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Cavalese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 7 marzo 2000

Il direttore: GIAMPORTONE

00A3103

DECRETO 8 marzo 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato «CIED-CAF-CNA S.r.l.», in Ghezzano, e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai

centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Diparimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, al sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza del 22 febbraio 2000 con la quale la società CIED-CAF-CNA S.r.l. legalmente rappresentata dal sig. Toncelli Sergio S.r.l., con sede in Ghezzano, via Carducci n. 37 località La Fontina - San Giuliano Terme (Pisa), chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega con la quale, in data 17 novembre 1999, la confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, con sede in Roma via G. A. Guattani, 13, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni:

1) «CNA - Associazione provinciale di Pisa»;

2) «CNA - Federazione regionale della Toscana»;

Visto l'atto costitutivo stipulato in Pisa in data 3 settembre 1980 a rogito notaio dott. Mario Ciampi (repertorio n. 121089, fascicolo n. 8257) con il quale viene costituita la soc. «Centro interprovinciale elaborazione dati - CNA S.r.l.»;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30 novembre 1999 ed il relativo statuto a rogito notaio dott. Gustavo Cammuso in Pisa (repertorio n. 40326 raccolta n. 9135), allegati in copia unitamente alla predetta istanza;

Vista l'omologazione del tribunale civile e penale di Pisa del 14 gennaio 2000;

Vista la polizza di assicurazione n. 29261458 stipulata in Pisa con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Considerato che la confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori dal 1946;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Decreta:

La società «CIED-CAF-CNA S.r.l.», con sede in Ghezzano via Carducci n. 37, località La Fontina - San Giuliano Terme (Pisa) è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 marzo 2000

Il direttore regionale: PARDI

00A3436

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 dicembre 1999.

Adeguamento degli stampati di specialità medicinali contenenti principi attivi rientranti nella categoria degli ormoni femminili usati per la terapia ormonale sostitutiva.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8, comma 11, e 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 2, 3 e 5;

Visto il parere espresso dal PhVWP (Pharmacovigilance Working Party), del CPMP (Committee for Proprietary Medicinal Products) dell'Agenzia europea per le specialità medicinali, nell'aprile 1999;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza, reso nella seduta del 18 ottobre 1999, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principi attivi ormoni femminili usati per la terapia ormonale sostitutiva;

Ravvisata l'esigenza, a tutela della salute pubblica, di rendere conformi il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo delle specialità medicinali in commercio in ambito nazionale contenenti ormoni femminili usati per la terapia ormonale sostitutiva;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali autorizzate con procedura di tipo nazionale contenenti i principi attivi rientranti nella categoria degli ormoni femminili, con indicazione terapeutica autorizzata di terapia ormonale sostitutiva, di integrare gli stampati secondo quanto riportato in allegato 1, che fa parte del presente decreto.

2. Le integrazioni di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il foglio illustrativo, dal primo lotto di produzione successivo alla entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti i principi attivi rientranti nella categoria degli ormoni femminili, con indicazione: terapia ormonale sostitutiva, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere conformi a quanto riportato nell'allegato 1.

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 17

ALLEGATO 1

Sezione 4.3 Controindicazioni.

Cancro mammario sospetto o accertato.

Sezione 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.

Prima di iniziare o riprendere la terapia ormonale sostitutiva (HRT), oltre ad eseguire una visita generale e ginecologica, dovrebbe essere valutata l'anamnesi personale e familiare della paziente, alla luce delle controindicazioni e delle avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.

Durante il trattamento sono raccomandati controlli specialistici periodici la cui natura e frequenza va adattata alla paziente e vanno condotte ripetute visite del seno e/o mammografia in linea con i programmi di controllo consigliati per le donne sane, modificati secondo le necessità cliniche individuali.

Attualmente i dati clinici disponibili (derivanti dalla valutazione dei dati emersi da cinquantuno studi epidemiologici) suggeriscono che nelle donne in postmenopausa che si sottopongano o si siano sottoposte a terapia ormonale sostitutiva, vi sia un aumento, da lieve a moderato, della probabilità di diagnosi di cancro mammario. Ciò può essere dovuto sia ad una diagnosi precoce nelle pazienti trattate, che ad un reale effetto della HRT, che alla combinazione di ambedue. La probabilità di porre diagnosi di cancro mammario aumenta con la durata del trattamento e sembra ritornare al valore iniziale dopo cinque anni dalla sospensione della HRT. Il cancro mammario diagnosticato in pazienti che usino o abbiano usato recentemente HRT sembrerebbe di natura meno invasiva di quello trovato in donne non trattate.

Nelle donne di età compresa tra i cinquanta e i settanta anni, che non usano HRT, viene diagnosticato il cancro mammario a circa quarantacinque soggetti ogni mille, con un aumento legato all'età. È stato stimato che nelle donne che fanno uso di HRT, per almeno cinque anni, il numero di casi supplementari di diagnosi di cancro mammario sarà tra due e dodici per ogni mille soggetti, ciò in relazione all'età in cui le pazienti iniziano il trattamento e alla durata dello stesso.

È importante che il medico discuta l'aumento di probabilità di diagnosi di cancro mammario con la paziente candidata a terapia a lungo termine, valutandolo in relazione ai benefici della HRT.

Dovrebbero essere strettamente controllate le pazienti con storia familiare di neoplasie e quelle che soffrano o abbiano sofferto delle patologie che seguono:

colestasi ricorrente o prurito insistente durante la gravidanza;
alterazioni della funzionalità epatica;
insufficienza renale o cardiaca;
noduli al seno o mastopatia fibrocistica;
epilessia;
asma;
otospongiosi;
diabete mellito;
sclerosi multipla;
Lupus eritematoso sistemico.

00A3164

DECRETO 21 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Vitologatti», in comune di Salerno.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 3 giugno 1992 con la quale la società S.I.A.B. dei f.lli Florio S.n.c., con sede in Salerno, località Fratte, via Carlo Gatti, 42, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Vitologatti» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Salerno;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vitologatti» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Salerno.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può stimolare la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2945

DECRETO 21 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Vigezzo», in comune di Malesco.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 14 maggio 1992 con la quale la società Acque e Terme di Vigezzo, con sede in Malesco (Verbania), s.s. 337 Val Vigezzo, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Vigezzo» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Malesco (Verbania);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vigezzo» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Malesco (Verbania).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2946

DECRETO 21 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Vigilio», in comune di Merano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 maggio 1992 con la quale la società Acquaeforst S.r.l., con sede in Lagundo/Foresta (Bolzano), via Venosta 8, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Vigilio» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Merano» sita in comune di Merano (Bolzano);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società Acquaeforst S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale San Vigilio di Merano ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "Può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Vigilio» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Merano» sita in comune di Merano (Bolzano).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2947

DECRETO 24 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sovrana», in comune di Castelletto d'Orba.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 aprile 1992 con la quale la società Fonti Feja S.p.a., con sede in Arcore (Milano), via A. Casati 100, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sovrana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Feja» sita in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società Fonti Feja S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sovrana di Castelletto d'Orba (Alessandria) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere azione diuretica, può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico". La dicitura "attiva i processi digestivi" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto digestiva»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sovrana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Feja» sita in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere azione diuretica, può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2948

DECRETO 24 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Rocchetta», in comune di Gualdo Tadino.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la quale la società Rocchetta S.p.a., con sede in Gualdo Tadino (Perugia), zona industriale sud, località Madonna del Piano, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Rocchetta» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Gualdo Tadino (Perugia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società Rocchetta S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Rocchetta di Gualdo Tadino (Perugia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetto diuretico e uricurico; indicata nelle diete povere di sodio". Per quanto riguarda la richiesta di riportare in etichetta la dicitura "ha benefici effetti anti-infiammatori per la cute e per la sua idratazione" osserva che eventuali documenti effetti al riguardo potranno essere utilizzati in luoghi di trattamento termale. Suggerisce pertanto di ampliare la documentazione già fornita attraverso ulteriori studi comparativi in situazioni cliniche ben definite»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Rocchetta» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Gualdo Tadino (Perugia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetto diuretico e uricurico; indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2949

DECRETO 24 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Silvestro», in comune di Angolo Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la società Acque termali Angolo S.p.a., con sede in Angolo Terme (Brescia), viale Terme 57, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Silvestro» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fiume Dezzo» sita in comune di Angolo Terme (Brescia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 dicembre 1999: «favorevole affinché la società Acque termali Angolo S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale San Silvestro ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. La dicitura «Stimola la digestione e può favorire le funzioni epatobiliari» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto stimolante la digestione e favorente le funzioni epatobiliari»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Silvestro» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fiume Dezzo» sita in comune di Angolo Terme (Brescia).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2950

DECRETO 24 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Tinnea», in comune di Montefortino.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 23 aprile 1992 con la quale la società Tinnea ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Tinnea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acquaviva» sita in comune di Montefortino (Ascoli Piceno);

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della regione Marche n. 427 del 28 settembre 1994 con il quale la concessione mineraria «Acquaviva» è stata intestata alla società Hostbrook con sede in Montefortino (Ascoli Piceno) - Località Tre Ponti.

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 dicembre 1999: «favorevole affinché la società Hostbrook possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Tinnea ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici». La dicitura «Può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto favorente l'eliminazione urinaria dell'acido urico»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tinnea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acquaviva» sita in comune di Montefortino (Ascoli Piceno).

Art. 2.

L'indicaizone che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2951

DECRETO 24 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Uliveto», in comune di Vicopisano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la quale la società Acqua e terme di Uliveto S.p.a. con sede in Roma, via Pinciana 25, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Uliveto» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Vicopisano (Pisa);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: favorevole affinché la società Acque e terme di Uliveto S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Uliveto di Vicopisano (Pisa) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici; può favorire la digestione e combattere la dispepsia; può svolgere azione coadiuvante nel trattamento della stipsi dell'adulto e del bambino». Per le altre indicazioni (può favorire le funzioni epato-biliari e la funzionalità gastrointestinale, è indicata per l'alimentazione dei neonati e per la preparazione dei loro alimenti, rappresenta un apporto equilibrato per il suo contenuto in sali minerali) necessitano dati clinici evidenti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Uliveto» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Vicopisano (Pisa).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici; può favorire la digestione e combattere la dispepsia; può svolgere azione coadiuvante nel trattamento della stipsi dell'adulto e del bambino».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2952

DECRETO 24 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sangemini», in comune di San Gemini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società Italaquae S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sangemini» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di San Gemini (Terni);

Vista la delibera 7 ottobre 1992 della giunta regionale dell'Umbria, con la quale la concessione mineraria Sangemini è stata trasferita ed intestata dalla società Italaquae alla società Sangemini S.p.a. con sede in Roma, via Fiume Giallo 3;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: favorevole affinché la società Sangemini S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sangemini di San Gemini (Terni) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici; facilita l'eliminazione dell'acido urico; può essere utilizzata nella preparazione degli alimenti del neonato». Per le altre indicazioni (facilita i processi digestivi nell'alimentazione del lattante, del bambino e dell'adulto; apporta elementi minerali utili al fabbisogno del bambino, della gestante e dell'anziano e nelle situazioni da affaticamento da attività sportive; può assicurare il necessario ricambio idrico a livello cellulare; può favorire i processi enzimatici cellulari e le funzioni depuratrici del fegato e del rene. Modalità d'uso: per l'alimentazione dei lattanti nella preparazione del latte in polvere e nella diluizione del latte vaccino, secondo necessità; per favorire i processi digestivi: 1-2 bicchieri durante e subito dopo i pasti; per favorire il ricambio idrico e la depurazione epatorenale va bevuta al mattino. Il calcio contenuto nell'acqua Sangemini, bevuta a digiuno è altamente assimilabile.) necessitano dati clinici evidenti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sangemini» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di San Gemini (Terni).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art, 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici; facilita l'eliminazione dell'acido urico; può essere utilizzata nella preparazione degli alimenti del neonato».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2953

DECRETO 24 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Acetosa di San Paolo», in comune di Roma.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la damanda in data 15 aprile 1992 con la quale la società Sorgenti San Paolo S.p.a. con sede in Roma, via dei Casali di S. Sisto, 37, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua Acetosa di San Paolo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Tenuta Acquacetosa» sita in comune di Roma;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società Sorgenti San Paolo S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Acqua Acetosa di San Paolo di Roma ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. La dicitura "Stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attività digestiva».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'aqua minerale naturale «Acqua Acetosa di San Paolo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Tenuta Acquacetosa» sita in comune di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2954

DECRETO 24 gennaio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sanfaustino», in comune di Massa Martana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la damanda in data 14 maggio 1992 con la quale la società Idrologica Umbra S.r.l. con sede in Bologna, piazza Galileo, 6, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sanfaustino» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Massa Martana (Perugia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: favorevole affinché la società Idrologica Umbra S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sanfaustino di Massa Martana (Perugia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici; stimola la digestione». La dicitura «Può favorire le funzioni epatobiliari» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici significativi per la dimostrazione dell'effetto sulle funzioni epatobiliari. Per quanto riguarda la richiesta di riportare sulle etichette anche la dicitura: «L'acqua Sanfaustino bevuta a digiuno apporta calcio altamente assimilabile», necessitano dati clinici per la dimostrazione di tali proprietà.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sanfaustino» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Massa Martana (Perugia).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; stimola la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2955

DECRETO 14 febbraio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sapore di Toscana», in comune di Stia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 5 aprile 1993 con la quale la società Fonte di Calcedonia S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sapore di Toscana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Calcedonia» sita in comune di Stia (Arezzo), accordata all'amministrazione comunale di Stia con delibera del consiglio regionale della Toscana n. 241 del 5 maggio 1981;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sapore di Toscana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Calcedonia» sita in comune di Stia (Arezzo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici, facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico e favorire la riduzione del livello ematico dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 14 febbraio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2956

DECRETO 14 febbraio 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Tre Fontane», in comune di Montefiorino.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 maggio 1992 con la quale la società San Daniele S.p.a. con sede in Montefiorino (Modena), via Lame, 1, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Tre Fontane» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Geo - Montefiorino» sita in comune di Montefiorino (Modena);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tre Fontane» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Geo - Montefiorino» sita in comune di Montefiorino (Modena).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 possono essere riportate sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 14 febbraio 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2957

DECRETO 29 febbraio 2000.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti metotrexato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704 concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della commissione unica del farmaco reso nella riunione del 7 febbraio 2000 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo metotrexato;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo metotrexato;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo il metotrexato di integrare gli stampati secondo quanto indicato in allegato 1 che fa parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti metotrexato, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere conformi all'allegato 1.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO I

Posologia e modo di somministrazione.

I pazienti che mostrano un ritardo nella fase di eliminazione precoce del metotrexato hanno più probabilità di sviluppare un'insufficienza renale oligurica irreversibile. In aggiunta ad un'appropriata terapia con calcio I-folinato, questi pazienti richiedono una continua idratazione ed alcalinizzazione delle urine e un monitoraggio stretto dello stato dei fluidi e degli elettroliti, fino a che i livelli sierici di metotrexato non siano scesi sotto le 0,05 micromoli/l e l'insufficienza renale non si sia risolta. Se necessario, in questi pazienti può essere utile un'emodialisi intermittente con un dializzatore ad alto flusso.

Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.

Il metotrexato, somministrato contemporaneamente alla radioterapia, può aumentare il rischio di necrosi dei tessuti molli e di osteonecrosi.

La maggior parte delle reazioni avverse sono reversibili se diagnosticate per tempo. Quando si verificano tali reazioni occorre ridurre la dose o interrompere il farmaco ed intraprendere delle cure appropriate. Se necessario, tali cure possono comprendere l'uso del calcio I-folinato e/o l'emodialisi intermittente con un dializzatore ad alto flusso.

Interazioni.

Il potenziale aumento di epatotossicità legato alla somministrazione contemporanea del metotrexato con altri agenti epatotossici non è stato valutato. In tali casi, comunque, è stata riportata epatotossicità. Pertanto, pazienti che ricevono metotrexato con altri far-

maci potenzialmente epatotossici (p.es., leflunomide, azatioprina, retinoidi, sulfasalazina) devono essere monitorati accuratamente per un possibile aumentato rischio di epatotossicità.

Effetti indesiderati.

Raramente possono comparire erosioni dolorose delle placche psoriasiche, necrosi dei tessuti molli e osteonecrosi.

Molto raramente sono stati segnalati pericardite, polmonite interstiziale e leucoencefalopatia.

Sovradosaggio.

In caso di massiccio sovradosaggio, potrebbero essere necessarie l'idratazione e l'alcalinizzazione delle urine per prevenire la precipitazione del metotrexato e/o dei suoi metabiliti a livello dei tubuli renali. Generalmente, né l'emodialisi né la diasili peritoneale hanno dimostrato di poter migliorare l'eliminazione del metotrexato. Tuttavia, una clearence efficace del metrotrexato è stata riportata con l'uso dell'emodialisi intermittente con un dializzatore ad alto flusso.

00A3165

DECRETO 7 marzo 2000.

Autorizzazione all'azienda U.S.L. di Cesena ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1998.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ ASSISTENZA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998 con il quale l'azienda U.S.L. di Cesena è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto cute da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda U.S.L. di Cesena in data 18 ottobre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministero della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità al disposto recato dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidato dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Decreta:

Art. 1.

L'azienda U.S.L. di Cesena è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1998, i seguenti sanitari:

Brunelli dott. Davide, dirigente medico di primo livello presso l'U.O. di dermatologia e centro grandi ustionati dell'ospedale «Bufalini» dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Frasetto dott.ssa Antonella, dirigente di medico di primo livello presso l'U.O. di dermatologia e centro grandi ustionati dell'ospedale «Bufalini» dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Neri dott. Roberto, dirigente medico di primo livello presso l'U.O. di dermatologia e centro grandi ustionati dell'ospedale «Bufalini» dell'azienda U.S.L. di Cesena;

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda U.S.L. di Cesena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A3113

DECRETO 7 marzo 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999 con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene, pancreas e fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate in data 2 dicembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizza all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministero della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministero della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità al disposto dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidato dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Liguria adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate è autorizzata ad includere nell'equipe responsabile delle attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, i seguenti sanitari:

Bottino dott. Giuliano, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e clinche universitarie convenzionate;

Mondello dott.ssa Rosalia, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A3114

DECRETO 7 marzo 2000.

Autorizzazione al policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 26 marzo 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999 con il quale il policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia è stato autorizzato ad espletare attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia in data 15 dicembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'equipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministerale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recente modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità al disposto recato dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidato dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

Il policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia è autorizzato ad includere nell'equipe responsabile delle attività di trapianto di rene, pancreas, e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1999, il seguente sanitario:

Rovereto dott. Bruno medico dirigente secondo livello della divisione di urologia del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il commissario straordinario del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A3115

DECRETO 7 marzo 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 15 gennaio 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1996 con il quale l'azienda ospedaliera «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa è stata autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa in data 8 novembre 1999 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999, del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità al disposto recato dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidato dalla precipitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Toscana adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 15 gennaio 1996, il seguente sanitario:

Boggi dott. Ugo, dirigente medico di primo livello dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria azienda ospedaliera Pisana.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A3116

DECRETO 7 marzo 2000.

Autorizzazione all'ospedale pediatrico I.R.C.C.S «Bambino Gesù» di Roma ad includere un sanitario nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1999 con il quale il presidente dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma è stato aurotizzato ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma in data 22 ottobre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizza all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Republica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Republica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità al disposto recato dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità della precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1999, il seguente sanitario:

Mosiello dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello della U.O. di chirurgia pediatrica dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma.

Art. 2.

Il presidente dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A3117

DECRETO 7 marzo 2000.

Autorizzazione all'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso ad includere sanitari nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE E RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1999 con il quale l'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, in data 27 settembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività nonché la rettifica dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999, n. 91, del Ministro della sanità che dipone, in via povvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità al disposto recato dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidato dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999, i seguenti sanitari:

Cionfoli dott. Mario, medico dirigente - primo livello della IV Divisione di chirurgia della U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Massani dott. Marco, medico dirigente - primo livello della IV Divisione di chirurgia della U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Recordare dott. Alfonso, medico dirigente - primo livello della IV Divisione di chirurgia della U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

a cancellare i seguenti sanitari:

Di Natale dott. Ignazio e Ferramosca dott.ssa Maria Luisa.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto minsiteriale 29 marzo 1999, di cui alle premesse, la denominazione della voce «I e III Chirurgia» viene rettificata in «III e IV Chirurgia».

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso è incaricato nell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A3118

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Ministro dei lavori pubblici per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Antonio Bargone, on. Mauro Fabris, on. Salvatore Ladu e on. Gianni Francesco Mattioli.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di delegare determinate funzioni ai Sottosegretari di Stato on. Antonio Bargone, on. Mauro Fabris, on. Salvatore Ladu e on. Gianni Francesco Mattioli;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici on. Antonio Bargone, on. Mauro Fabris, on. Salvatore Ladu e on. Gianni Francesco Mattioli, in caso di

assenza o impedimento del Ministro, sono delegati a firmare la corrispondenza ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Ministro dei lavori pubblici.

2. È fatta eccezione per le leggi e gli atti di governo che non assumono vigore se non siano muniti della firma del Ministro, nonché per quelli riservati, a norma di legge e di regolamento, alla sua firma.

3. Sono altresì riservati al Ministro tutti gli atti di direttiva, gli atti e i provvedimenti concernenti questioni di carattere politico o di particolare rilevanza amministrativa, economica o finanziaria, nonché le direttive e il coordinamento in materia di:

a) affari generali e del personale;

b) urbanistica e programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio - P.R.U.S.S.T.;

c) provvedimenti in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea;

d) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria degli enti o società sottoposti a vigilanza del Ministero;

e) la nomina degli arbitri, nei giudizi in cui sia comunque parte l'amministrazione dei lavori pubblici.

4. Per singoli atti attinenti alla meteria di cui al comma 3, lettere *a)*, *c)* e *d)*, resta comunque salva la facoltà di delega ad uno dei Sottosegretari.

5. Per quanto concerne i provvedimenti aventi ad oggetto di intervento, anche con fondi comunitari, e quelli di materia di rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la Conferenza unificata (ex art. 8, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997) e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, gli stessi sono attribuiti ai singoli Sottosegretari, se rientranti nell'oggetto della delega loro conferita.

Art. 2.

1. Gli onorevoli Sottosegretari di Stato — ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro — sono delegati a rispondere alle interrogazioni scritte ed orali, alle interpellanze e ad intervenire presso le camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 3.

1. Fermo il potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, l'on. Antonio Bargone è delegato, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

a) a coordinare gli affari e le competenze della Direzione generale del coordinamento territoriale, ad eccezione dei settori concernenti l'urbanistica ed i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio - P.R.U.S.S.T.;

b) a coordinare l'attuazione degli interventi straordinari del Belice di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

c) a coordinare gli interventi diretti al completamento della normativa in materia di opere pubbliche.

2. L'on. Antonio Bargone è inoltre delegato a partecipare alle riunioni della commisione per Roma capitale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, quando il Ministro dei lavori pubblici è delegato alla sua Presidenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Fermo il potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, l'on. Mauro Fabris è delegato, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

a) a coordinare gli affari e le competenze amministrative della Direzione generale dell'edilizia statale, con esclusione di quelle attinenti al settore dei servizi speciali;

b) a coordinare gli affari e le competenze amministrative dell'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

c) a coordinare gli affari e le competenze amministrative già del servizio di ispettorato tecnico dei lavori pubblici.

Art. 5.

1. Fermo il potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, l'on. Salvatore Ladu è delegato, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

a) a coordinare gli affari e le competenze amministrative della Direzione generale delle opere marittime;

b) a coordinare gli affari e le competenze amministrative della Direzione generale dell'edilizia stradale, con esclusione di quelle attinenti al settore dell'edilizia demaniale;

c) a coordinare gli affari e le competenze amministrative dell'ispettorato per i contratti.

Art. 6.

1. Fermo il potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari l'on. Gianni Francesco Mattioli è delegato, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

a) a coordinare gli affari e le competenze amministrative della Direzione generale della difesa del suolo;

b) a coordinare gli affari e le competenze amministrative della Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale e del C.E.R.;

c) a coordinare gli affari e le competenze amministrative del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 88

00A3224

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 dicembre 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area in comune di Volterra.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1998 e recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata "Riotorto" sita nel territorio dei comuni di Gambassi Terme e di Montaione in provincia di Firenze» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1999;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, venuta a conoscenza della realizzazione di una discarica per l'accatastamento dei rifiuti nella località denominata «Torrente Fregione» sita in frazione di Villamagna del comune di Volterra in provincia di Pisa (dietro richiesta dell'amministrazione comunale di Volterra) e rilevandone in seguito ad indagini e sopralluoghi effettuati il notevole interesse paesaggistico-ambientale, con nota prot. n. 9303/Qg del 27 maggio 1998 aveva richiesto all'assessorato tutela ambientale della regione Toscana di adottare un provvedimento di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'area in questione;

Considerato che con nota n. 9304/Qg del 27 maggio 1998 la predetta soprintendenza, rilevando che la realizzazione della discarica avrebbe occupato parte del territorio della provincia di Pisa e del comune di Volterra, al confine col comune di Gambassi Terme in provincia di Firenze, e che avrebbe interessato la località «Torrente Fregione», area di notevole interesse paesaggistico e sottoposta anche a vincolo idrogeologico zona II e piano delle aree protette ai sensi della legge n. 296/1988, informava l'ufficio centrale di aver invitato la regione Toscana a formulare una proposta di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 precisando che in caso di inerzia avrebbe provveduto ad avviare le procedure di imposizione di vincolo sull'area predetta, in virtù del disposto dell'art. 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Considerato che il predetto ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale e l'urgenza e l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 17581/Qg del 16 ottobre 1998 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la località denominata «Torrente Fregione» sita in frazione di Villamagna del comune di Volterra in provincia di Pisa e così perimetrata: ad ovest costeggia il «Torrente Fregione» fino ad incontrare il confine provinciale che separa la provincia di Pisa da quella di Firenze, per poi intersecare la strada provinciale 15 Volterrana al km 13+200; discende nel versante est lungo il medesimo confine provinciale delineato e sovrapposto al percorso del «Botro di Quercelina», fino all'immissione di questi nel «Torrente Capriggine»; da quest'ultimo seguendo il deflusso delle acque fino all'immissione nel «Fiume Era»; per chiudere nel medesimo fiume nel tratto terminale compreso tra l'immissione del «Torrente Capriggine» ad est e quella del «Torrente Fregione» ad ovest;

Considerato che detta località, situata nel cuore della campagna toscana, risulta circondata e caratterizzata da aree boscate e vaste aree adibite a pascolo nonché ad agricoltura intensiva e da corsi d'acqua già sottoposti alle norme di cui all'art. 1 lettera *c)* del legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312;

Considerato che l'area tutelata, collocata all'interno di un ventaglio immaginario ai margini delle province di Pisa e Firenze, è di grande interesse paesaggistico in quanto caratterizzata da una morfologia particolare, costituita da un insieme di poggi e colline generalmente aperte con altitudini modeste, che si alternano nel sinuoso susseguirsi di ampi spazi seminativi;

Considerato che trattasi di un biotopo naturale che costituisce la fascia di protezione dell'equilibrio florofaunistico dell'intera zona;

Considerato che il territorio, delimitato da strade panoramiche lungo i crinali che conducono alle località storiche ed ai monumenti sparsi sull'area, riveste un elevato interesse culturale in quanto arricchito da numerosi piccoli centri storici che si raffrontano con il paesaggio agrario in un rapporto costante tra uomo e natura che trova la sua massima espressione nelle case coloniche ubicate per la maggior parte al culmine di poggi e colline tali da dominare le valli circostanti e caratterizzate da una armonica semplicità di volumi;

Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, è di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche morfologiche del territorio circostante;

Considerato che la zona, oltre alle notevoli valenze di interesse paesaggistico-culturale, presenta anche caratteri di risorsa economica meritevole di tutela particolarmente atta alla difesa del territorio come bene culturale, improntata alla valorizzazione del tessuto storico-artistico-antropologico presente negli edifici rurali e nel paesaggio;

Considerato che tale area dal punto di vista geologico è caratterizzata da terreni argillosi del Pliocene, la cui altitudine massima è di m 258 slm, ben noti per la loro poca coerenza, con un regime di corsi d'acqua nettamente torrentizio che ne costituiscono i presupposti basilari per la classificazione come zona II nel vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge n. 3267 del 1923, ed è stata inserita come zona A nelle perimetrazioni delle aree protette previste dalla legge regionale n. 52/1982;

Considerato che la zona sopra descritta non è attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che la presente proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 integra il vincolo posto con decreto ministeriale 28 settembre 1998 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata "Riotorto" sita nel territorio dei comuni di Gambassi Terme e di Montaione in provincia di Firenze» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1999;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa sub-delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che la sentenza n. 334/1998 della Corte costituzionale ha riconosciuto allo Stato la facoltà impositiva di vincoli anche «per località per le quali vi sia stata una espressa determinazione negativa da parte della regione, oltre a quelle non incluse per non essere state neanche prese in considerazione a tali fini, per difetto di iniziativa dei soggetti che concorrono nel procedimento regionale»;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 5 luglio 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza sull'area in questione riconoscendole un grande interesse paesaggistico per le caratteristiche peculiari;

Decreta:

L'area sita nel comune di Volterra in provincia di Pisa, così come sopra delimitata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Volterra e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 12

00A3110

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Dipendenti Dolomite e Feltri Franchi - Società cooperativa a r.l.», in Marone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 novembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Dipendenti Dolomite e Feltri Franchi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Marone (Brescia) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dipendenti Dolomite e Feltri Franchi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Marone (Brescia), costituita in data 30 aprile 1970 con atto a rogito notaio Francesco Durante di Brescia, omologato dal tribunale di Brescia con decreto del 19 giugno 1970, iscritta al n. 8674 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Dario Brambilla, nato a Brescia il 28 novembre 1954, con studio in Brescia, via F.lli Ugoni n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3124

DECRETO 25 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lineaverde - Cooperativa a responsabilità limitata», in Roseto degli Abruzzi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 dicembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Lineaverde - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), in liquidazione, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza a tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lineaverde - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), in liquidazione, costituita in data 24 febbraio 1982, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Di Gianvito di Teramo e Pescara, omologato dal tribunale di Teramo, con decreto in data 25 marzo 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Carmine Di Federico nato a Casacanditella il 18 aprile 1965 con studio in Pescara, via N. Sauro n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3125

DECRETO 25 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.A.U. 2 - Cooperativa agricola avicunicola Umbria Due - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Città di Castello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 aprile 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.A.A.U. 2 - Cooperativa agricola avicunicola Umbria Due - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Città di Castello (Perugia), dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.A.U. 2 - Cooperativa agricola avicunicola Umbria Due - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Città di Castello (Perugia), costituita in data 31 maggio 1988, con atto a rogito del notaio dott. Alberto Pesole di Perugia, omologato dal tribunale di Perugia con decreto in data 26 agosto 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Roberto De Bernardis nato a Pontecorvo (Frosinone) il 27 febbraio 1963 e residente a Perugia in via Saturnia n. 73, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3126

DECRETO 25 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa editoriale Il Gazzettino a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in data 15 dicembre 1999 con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa editoriale Il Gazzettino a r.l.», con sede in Napoli;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa editoriale Il Gazzettino a r.l.» con sede in Napoli, costituita in data 20 dicembre 1991, con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Scotti Galletta di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 17 gennaio 1992, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giovanni Landi nato a Baronissi il 2 ottobre 1959, residente a Lancusi di Fisciano, via T. Nastri n. 88, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3127

DECRETO 28 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Habitat - Consorzio tra società cooperative edilizie - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in data 24 novembre 1999 con la quale il tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Habitat - Consorzio tra società cooperative edilizie - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Habitat - Consorzio tra società cooperative edilizie - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme, costituita in data 27 dicembre 1976, con atto a rogito del notaio dott. Galati Fortunato di Lamezia Terme, omologato dal tribunale di Lamezia Terme con decreto del 24 gennaio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Mario Lupis, nato a Siderno (Reggio Calabria) il 9 novembre 1962, con studio in Roma, via Orazio n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3129

DECRETO 28 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Regione Campania 349», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 23 novembre 1999 con il quale la società cooperativa edilizia «Regione Campania 349», con sede in Napoli, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed i signori: dott. Mario Di Napoli, avv. Francesco Buco e dott. Vincenzo Orazzo ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Viste le note in data 27 dicembre 1999, 3 gennaio 2000 e 14 gennaio 2000, riguardanti la mancata accettazione dell'incarico di commissario liquidatore della predetta società da parte, rispettivamente, del dott. Vincenzo Orazzo, avv. Francesco Buco e dott. Mario Di Napoli;

Ritenuto, ai fini di un sollecito avvio della liquidazione, di nominare un solo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Gioiello nato a Pozzuoli (Napoli) il 7 agosto 1947, ivi residente in via Celle n. 5, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Regione Campania 349» con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 23 novembre 1999, in sostituzione dei signori: dott. Mario Di Napoli, dott. Vincenzo Orazzo e avv. Francesco Buco che non hanno accettato l'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3128

DECRETO 28 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. di lavoro e produzione artigiana «D.T.M.», in Marano di Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 23 novembre 1999 con il quale la società cooperativa a r.l. di lavoro e produzione artigiana «D.T.M.», con sede in Marano di Napoli (Napoli), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Francesco Buco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 13 dicembre 1999 con il quale il predetto avv. Buco ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ritenuta, pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Russo nato a Napoli il 2 febbraio 1964 con studio in Napoli, via Milano n. 100, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. di lavoro e produzione artigiana «D.T.M.», con sede in Marano di Napoli (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 23 novembre 1999, in sostituzione dell'avv. Francesco Buco che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3130

DECRETO 28 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Supercoop a r.l.», in Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 23 novembre 1999 con il quale la società cooperativa agricola «Supercoop a r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Francesco Buco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 13 dicembre 1999, con il quale il predetto avv. Buco ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ritenuta, pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Russo nato a Napoli il 2 febbraio 1964 con studio in Napoli, via Milano n. 100, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Supercoop a r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 23 novembre 1999, in sostituzione dell'avv. Francesco Buco che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3131

DECRETO 28 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa a responsabilità limitata oleificio sociale - Rocca di Roccabernarda», in Roccabernarda, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 ottobre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro società cooperativa a responsabilità limitata Oleificio sociale «Rocca» di Roccabernarda, con sede in Roccabernarda (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa a responsabilità limitata oleificio sociale - Rocca di Roccabernarda», con sede in Roccabernarda (Catanzaro), costituita in data 20 dicembre 1962, con atto a rogito notaio dott. Antonio Teti di Catanzaro, omologato dal tribunale di Crotone, con decreto 9 luglio 1963, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giovanni Carnè, residente in Crotone, c.da Loc. Poggio Pudano, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3104

DECRETO 28 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Italia - Società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione ordinaria del 25 novembre 1995, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Milano, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Italia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Italia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 27 luglio 1990, con atto a rogito del notaio dott. Mario Simone di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 20 settembre 1990, è sciolta ai sensi degli art. 2544 del codice civile e il dott. Agostino Gattei, residente in Meda (Milano), via Mazzini, 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3108

DECRETO 29 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Commissionaria alimentarista riviera mirese S.c. a r.l.», in Oriago di Mira.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista il decreto del Ministero del lavoro, in data 21 luglio 1999, con il quale la direzione generale della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di accertamento eseguito sull'attività della società cooperativa, da cui risulta che il liquidatore sig. Masato Mario nominato in data 24 maggio 1978 è deceduto in data 19 febbraio 1992, accertata l'impossibilità di convocare l'assemblea straordinaria per nominare un nuovo liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Acquisito, a norma degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 il parere favorevole da parte della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 24 luglio 1999;

Decreta:

La rag. Scarso Laura, con studio in Venezia - Castello S. M. Formosa 5856, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Commissionaria alimentarista riviera mirese S.c. a r.l.», con sede in Oriago di Mira (Venezia), B.U.S.C. 1683, già posta in liquidazione volontaria ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, in sostituzione del sig. Masato Mario deceduto.

Venezia-Mestre, 29 febbraio 2000

Il dirigente: PISTILLO

00A3086

DECRETO 9 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Prospettiva Casa», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 aprile 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Prospettiva Casa» con sede in Altamura, n. pos. 6422/237706, costituita per rogito del notaio dott. Clemente Stigliano in data 2 agosto 1988, repertorio n. 8813, registro imprese n. 23665, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 9 marzo 2000

Il dirigente: BALDI

00A3362

DECRETO 9 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.P.A.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 aprile 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.P.A.» con sede in Bari, n. pos. 4306/174474, costituita per rogito del notaio dott. Pasquale Parisi in data 29 febbraio 1980, reperto-

rio n. 426868, registro imprese n. 11760, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 9 marzo 2000

Il dirigente: BALDI

00A3363

DECRETO 9 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Giardino», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 agosto 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Giardino» con sede in Bitonto, n. pos. 6402/236969, costituita per rogito del notaio dott. Alfredo Polito in data 7 luglio 1988, repertorio n. 175408, registro imprese n. 23569, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 9 marzo 2000

Il dirigente: BALDI

00A3364

DECRETO 9 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Sorgente Pura», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 marzo 1999 e successivo accertamento del 21 settembre 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Sorgente Pura» con sede in Bari, n. pos. 3234/152044, costituita per rogito del notaio dott. Michele Buquicchio in data 24 marzo 1977, repertorio n. 3468, registro imprese n. 9445, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 9 marzo 2000

Il dirigente: BALDI

00A3365

DECRETO 9 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «San Giuseppe», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 settembre 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «San Giuseppe» con sede in Molfetta, n. pos. 3049/148249, costituita per rogito del notaio dott. Domenico Colella in data 25 agosto 1976, repertorio n. 150593, registro imprese n. 3255, omologata dal tribunale di Trani è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 9 marzo 2000

Il dirigente: BALDI

00A3366

DECRETO 9 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «San Rocco», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 ottobre 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «San Rocco» con sede in Bari, pos. n. 3276/152085, costituita per rogito del notaio dott. Pietro Speranza in data 27 aprile 1977, repertorio n. 11703, registro imprese n. 9504, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 9 marzo 2000

Il dirigente: BALDI

00A3367

DECRETO 9 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ecologica», in Noci.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 febbraio 1998 e successivo accertamento del 9 dicembre 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «L'Ecologica» con sede in Noci, pos. n. 4131/170899, costituita per rogito del notaio dott. Francesco Curci in data 28 marzo 1979, repertorio n. 141575, registro imprese n. 10473, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 9 marzo 2000

Il dirigente: BALDI

00A3368

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 9 marzo 2000.

Emanazione di direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 52/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 marzo 2000;

Premesso che:

l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore) adotti regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti;

l'Autorità, con delibera 11 maggio 1999, n. 64/99 (di seguito delibera n. 64/99), ha avviato un procedimento per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 3, commi 3, 6 e 7, del decreto legislativo n. 79/1999 in tema di gestione della rete di trasmissione nazionale;

l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione del 4 agosto 1999 recante lo schema di provvedimento «Direttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilità delle reti elettriche» (di seguito: documento per la consultazione);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 recante procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999 e in particolare l'art. 3, comma 5;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000;

la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000;

l'art. 5 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete;

la delibera dell'Autorità n. 64/99;

Visti:

la normativa tecnica in materia di gestione ed esercizio delle reti elettriche in uso presso i soggetti operanti nel settore nazionale dell'energia elettrica;

le normative tecniche in materia di gestione ed esercizio delle reti elettriche vigenti in altri Stati membri dell'Unione europea;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore e l'Enel S.p.a., in data 2 agosto 1999, ha a questi conferito i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti l'attività del Gestore medesimo ed il personale necessario per le attività di competenza, attuando in tal modo la separazione societaria tra proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste dal medesimo art. 3, comma 6;

ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e),* della legge n. 481/1995 l'Autorità stabilisce ed aggiorna la tariffa base, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, tra questi

comprendendo quelli conseguenti all'adeguamento degli impianti esistenti alle regole tecniche emanate in base alle direttive di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999;

Considerati gli esiti del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera n. 64/99 e in particolare i commenti e le osservazioni scritte pervenute in relazione al documento per la consultazione;

Ritenuto che sia opportuna l'emanazione di direttive al Gestore ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999 per l'adozione di regole tecniche e di procedure che ai fini della loro elaborazione e aggiornamento prevedano la partecipazione dei soggetti interessati;

Delibera

di emanare le «Direttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilità di reti elettriche» riportate come parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera (Allegato *A*).

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 9 marzo 2000

Il presidente: Ranci

Allegato *A*

Direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilità di reti elettriche.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e all'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, integrate come segue:

a) «l'Autorità» designa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) «apparecchiatura elettrica direttamente connessa» designa qualunque impianto elettrico connesso alla rete di trasmissione nazionale tramite connessione diretta, ivi incluse le reti interne di utenza, con l'esclusione degli impianti di generazione e delle reti con obbligo di connessione di terzi;

c) «buco di tensione» designa la diminuzione improvvisa della tensione di alimentazione all'utenza ad un valore compreso tra il 90% e l'1% della tensione nominale per un periodo di tempo superiore a 10 millisecondi e inferiore o uguale a 1 minuto;

d) «CEI» designa il Comitato elettrotecnico italiano;

e) «connessione alla rete di trasmissione nazionale» designa un collegamento alla rete di trasmissione nazionale; tale connessione può essere:

i) diretta, per tutti gli impianti per i quali sussiste, in almeno un punto, una continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete di trasmissione nazionale;

ii) indiretta, per tutti gli impianti, rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento, per i quali non sussiste la condizione di cui al precedente punto i);

f) «decreto legislativo n. 79/1999» designa il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

g) «decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999» designa il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999;

h) «deliberazione n. 13/99» designa la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99 recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999;

i) «esercizio» designa l'utilizzazione degli impianti elettrici componenti le reti elettriche secondo procedure codificate. Dell'esercizio fanno parte: la conduzione degli impianti, il pronto intervento, la messa fuori servizio ed in sicurezza, le ispezioni ed il monitoraggio sugli impianti;

j) «gestione della rete» designa l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari, nonché le decisioni degli interventi di manutenzione e di sviluppo;

k) «gestore della rete» designa la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, una rete elettrica;

l) «il Gestore» designa il gestore della rete di trasmissione nazionale istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;

m) «impianti di trasmissione» designa le infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale, quali ad esempio le linee e le stazioni di smistamento e di trasformazione;

n) «interconnessione di reti elettriche» designa il collegamento fra reti elettriche necessario al trasferimento di energia elettrica;

o) «interoperabilità di reti elettriche» o «connessione operativa tra reti elettriche» designa le modalità operative per l'espletamento delle attività di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo di due o più reti interconnesse, al fine di garantire il funzionamento simultaneo e coordinato delle stesse;

p) «interruzione di breve durata» designa la condizione in cui la tensione di alimentazione per un'utenza della rete di trasmissione nazionale è inferiore all'1% della tensione nominale per un periodo di tempo superiore a 1 secondo e inferiore o uguale a 3 minuti;

q) «interruzione di lunga durata» designa la condizione in cui la tensione di alimentazione per un'utenza della rete di trasmissione nazionale è inferiore all'1% della tensione nominale per un periodo di tempo superiore a 3 minuti;

r) «linea diretta» designa la linea elettrica di trasporto dell'energia elettrica che collega un centro di produzione ad un centro di consumo la quale, pur non avendo punti di connessione con le reti di trasmissione e distribuzione, può essere a queste collegata circuitalmente mediante l'interposizione di reti interne di utenza;

s) «manutenzione» designa le operazioni e gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti elettrici, tenendo conto dell'eventuale decadimento delle prestazioni;

t) «punto di consegna» designa il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi;

u) «punto di riconsegna» designa il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi;

v) «regole tecniche» designa le regole tecniche di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999;

w) «rete di distribuzione» designa una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la rete di trasmissione nazionale, ivi incluse le porzioni limitate della medesima, nonché per la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;

x) «rete di trasmissione nazionale» designa la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

y) «rete interna di utenza» designa qualunque rete elettrica il cui gestore di rete non abbia l'obbligo di connessione di terzi, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;

z) «reti con obbligo di connessione di terzi» designa le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, ivi incluse le reti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999, le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del medesimo decreto legislativo e le piccole reti isolate, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;

aa) «sito di connessione» designa:

i) per l'utente indiretto, l'area nella quale sono installati gli impianti elettrici che realizzano il collegamento circuitale tra la rete a cui gli stessi sono connessi e gli impianti dell'utente indiretto;

ii) per l'utente diretto, l'area nella quale sono installati gli impianti di trasmissione gestiti dal Gestore e gli impianti elettrici gestiti dall'utente diretto;

bb) «sviluppo» designa gli interventi sulla rete elettrica che comportano un adeguamento o un potenziamento della capacità di trasporto, trasformazione, connessione e interconnessione, ovvero un incremento della flessibilità operativa della rete o una dismissione di elementi della rete;

cc) «utenza» designa un qualunque impianto elettrico direttamente connesso alla rete di trasmissione nazionale;

dd) «utente» designa la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, un impianto connesso alla rete di trasmissione nazionale; un utente può essere:

i) diretto, nel caso di connessione diretta dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale;

ii) indiretto, nel caso di connessione indiretta dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale,

ove non diversamente specificato, per utente si intende l'utente diretto;

ee) «vettoriamento» designa il servizio di trasporto dell'energia elettrica da uno o più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna.

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1 Con il presente provvedimento l'Autorità stabilisce direttive affinché il Gestore adotti, e pertanto elabori, applichi e aggiorni, regole tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici essenziali in materia di progettazione e funzionamento, concernenti in particolare:

a) i criteri funzionali di progettazione;

b) le caratteristiche di funzionamento degli impianti elettrici di generazione, delle reti elettriche di distribuzione, delle apparecchiature elettriche direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale, nonché la connessione operativa tra reti elettriche e la sicurezza.

2.2 Le regole tecniche sono adottate dal Gestore, seguendo procedure trasparenti e tenendo conto delle esigenze di libertà di accesso a parità di condizioni, di imparzialità e neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento, al fine di garantire:

a) la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

b) l'affidabilità e la continuità del servizio elettrico sulla rete di trasmissione nazionale;

c) la gestione efficiente del sistema elettrico, minimizzandone il costo totale;

d) l'interoperabilità tra reti elettriche situate sul territorio nazionale e tra queste e le reti di trasmissione dei Paesi confinanti con lo Stato italiano;

e) la tutela ambientale;

f) la salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose nell'esercizio degli impianti.

2.3 Il Gestore deve garantire che l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non comporti vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalità di cui al decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 3.

Ambito di applicazione

3.1 Le regole tecniche si applicano a tutti gli impianti elettrici direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale comprendenti:

a) impianti di generazione di energia elettrica;

b) reti di distribuzione di energia elettrica;

c) apparecchiature elettriche direttamente connesse;

d) circuiti di interconnessione della rete di trasmissione nazionale con altre reti o parti di reti non già identificate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma e gestite da soggetti diversi dal Gestore.

3.2 Le regole tecniche si applicano, inoltre, a tutti gli impianti elettrici indirettamente connessi alla rete di trasmissione nazionale comprendenti:

a) impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

b) impianti di produzione di energia elettrica sottoposti al dispacciamento dell'energia elettrica e degli eventuali servizi ausiliari.

3.3 Le regole tecniche si applicano altresì ad altre reti non connesse alla rete di trasmissione nazionale, tra cui le linee dirette, secondo le modalità di cui all'art. 15 delle presenti direttive.

3.4 Sono tenuti al rispetto delle regole tecniche, per quanto è nelle rispettive competenze:

a) il Gestore;

b) i gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999;

c) gli utenti degli impianti di cui al precedente comma 3.1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d);*

d) gli utenti indiretti che gestiscono degli impianti di cui al precedente comma 3.2, lettere *a)* e *b)*;

e) i soggetti esercenti degli impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999;

f) i soggetti gestori di reti diverse dalla rete di trasmissione nazionale che collegano circuitalmente alla loro rete gli impianti di cui al precedente comma 3.2, lettere *a)* e *b)*;

g) i soggetti gestori delle altre reti non connesse di cui all'articolo 15 delle presenti direttive.

Art. 4.

Principi generali

4.1 Le regole tecniche sono adottate nel rispetto dei principi di:

a) non discriminazione fra utenti sia diretti che indiretti;

b) sostenibilità economica delle scelte tecniche imposte al sistema elettrico nazionale, da intendersi come gradualità nell'ade-

guamento alle regole tecniche degli impianti esistenti, ai fini di favorire l'utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie disponibili, tenuto conto dell'esigenza di contenere i costi di progettazione, realizzazione, manutenzione e sviluppo, gestione ed esercizio della rete di trasmissione nazionale e degli impianti elettrici connessi;

c) trasparenza, al fine di consentire la partecipazione dei soggetti interessati nelle procedure per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole tecniche.

4.2 Le regole tecniche devono essere compatibili con le disposizioni in materia di trasmissione e dispacciamento, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta con le citate disposizioni, il Gestore provvede all'adeguamento delle regole tecniche in applicazione delle procedure di cui al successivo art. 16.

4.3 Le regole tecniche devono contenere procedure da applicare in caso di mancato rispetto da parte sia del Gestore, sia dell'utente diretto o indiretto dei limiti posti a base delle regole medesime sino a prevedere la decadenza dell'obbligo di connessione in capo al Gestore di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999.

4.4 Al fine di garantire l'interoperabilità tra le reti, le regole tecniche relative alle utenze di cui ai successivi articoli 8, 10, 11 e 12 devono tenere conto delle esigenze di coordinamento tra i siti di connessione gestiti da un unico utente.

4.5 Con riferimento agli impianti elettrici connessi di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera *a)*, e all'art. 3, comma 3.2, lettere *a)* e *b)*, il Gestore tiene conto dei vincoli funzionali degli impianti legati ad altri processi associati alla generazione di energia elettrica, quali ad esempio la generazione di vapore per usi industriali.

4.6 Le regole tecniche relative alle utenze tengono conto delle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose, in particolare per quanto riguarda:

a) modalità di messa in sicurezza degli impianti;

b) accesso agli impianti per manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) accesso agli strumenti di misura e ai dispositivi di comando e controllo;

d) gestione e manutenzione degli impianti e delle strutture di utilizzo comune a più soggetti.

4.7 Le regole tecniche sono adottate nel rispetto della normativa emanata dal C.E.I., qualora ciò sia possibile e non osti all'applicazione delle presenti direttive.

4.8 Le regole tecniche prevedono criteri di idoneità per la scelta dei componenti elettrici installati nei siti di connessione, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento della rete di trasmissione nazionale e di evitare discriminazioni tra gli utenti. I criteri di idoneità tengono a loro volta conto degli standard tecnici e di qualità vigenti al tempo dell'installazione dei componenti medesimi.

4.9 Le regole tecniche devono contenere un glossario dei principali termini tecnici utilizzati ed una legenda dei simboli utilizzati in eventuali schemi grafici degli impianti, conformemente ai simboli in uso nella vigente normativa.

4.10 Il Gestore predispone e rende disponibile all'Autorità un elenco delle caratteristiche tecniche degli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, commi 3.1 e 3.2, e ne cura l'aggiornamento anche a seguito di mutate condizioni tecniche o di modifiche normative. I gestori degli impianti connessi provvedono a comunicare al Gestore le caratteristiche tecniche dei propri impianti secondo le modalità predisposte dal Gestore medesimo.

Art. 5.

Deroghe all'applicazione delle regole tecniche

5.1 Il Gestore, anche a seguito di motivata richiesta di un utente diretto o indiretto, può accordare, con riferimento ad uno specifico sito di connessione, deroghe all'applicazione delle regole tecniche che comportino esclusivamente una variazione quantitativa dei parametri indicati nella singola regola tecnica senza modificarne la prescrizione. Le deroghe sono comunicate all'Autorità e agli utenti diretti o indiretti interessati e registrate a cura del Gestore in apposite sezioni del registro relativo alle modificazioni e integrazioni delle regole tecniche di cui all'art. 16, comma 16.6.

5.2 Il Gestore, anche a seguito di richiesta di un utente diretto o indiretto, può fare istanza all'Autorità di deroga ad una singola regola tecnica, con riferimento ad un singolo sito di connessione, presentando una proposta motivata di deroga, che viene trasmessa per conoscenza all'utente diretto o indiretto interessato. L'Autorità, sentito l'utente diretto o indiretto interessato, si pronuncia in merito all'approvazione della deroga nel termine di novanta giorni dalla ricezione della proposta. Qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro tale termine, la proposta si intende tacitamente approvata. Il Gestore provvede alla comunicazione delle deroghe approvate agli utenti diretti o indiretti interessati e alla registrazione delle medesime deroghe in apposite sezioni del registro relativo alle modificazioni e integrazioni delle regole tecniche di cui all'art. 16, comma 16.6.

5.3 Il Gestore ha la facoltà di disporre deroghe temporanee ad alcune regole tecniche nei casi in cui la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale possa risultare compromessa dall'applicazione delle regole medesime. Il Gestore dà motivata e tempestiva comunicazione all'Autorità e agli utenti diretti o indiretti interessati delle deroghe disposte a norma del presente comma e della loro presumibile durata massima, operando al fine di ripristinare al più presto la validità delle regole tecniche oggetto di deroga. Su richiesta dell'Autorità, il Gestore fornisce informazioni e motivazioni circa le deroghe di cui al presente comma.

Art. 6.

Violazioni delle regole tecniche e soluzione delle controversie

6.1 Il Gestore vigila sul rispetto delle regole tecniche, individua le eventuali violazioni unitamente alle relative responsabilità e ne informa tempestivamente l'Autorità.

6.2 Qualora nell'applicazione delle regole tecniche insorgano controversie tra i soggetti giuridici di cui all'art. 3, comma 3.4, l'Autorità, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, procede ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *d)*, della medesima legge, avvalendosi delle informazioni fornite dal Gestore in conformità al precedente comma 6.1.

Titolo II

DIRETTIVE TECNICHE E PROCEDURE

Art. 7.

Rete di trasmissione nazionale nei siti di connessione

7.1 Con riferimento alla rete di trasmissione nazionale nei singoli siti di connessione, eventualmente differenziati per livelli di tensione nominale, le regole tecniche disciplinano almeno:

a) limiti di variazione della frequenza di rete, in condizioni di funzionamento anche locale:

normali;

di emergenza;

di ripristino;

b) limiti di variazione della tensione di rete in termini di valore efficace a frequenza compresa nei limiti di cui alla lettera *a)*, in condizioni di funzionamento anche locale:

normali;

di emergenza;

di ripristino;

c) valori attesi dell'indice di disalimentazione per cause legate a disservisi di rete nel corso dell'anno solare;

d) valori attesi del numero annuale di interruzioni di breve e lunga durata del servizio aventi origine in rete;

e) altre caratteristiche della tensione di alimentazione di rete in condizioni di funzionamento normale:

massimo livello di distorsione armonica totale;

massimo grado di asimmetria della tensione trifase;

massimo valore ammesso per gli indici di severità della fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker);

numero atteso dei buchi di tensione nell'anno.

f) livelli di tenuta alle sovratensioni e criteri adottati sul lato rete a monte del sito di connessione per il coordinamento dell'isolamento;

g) valore massimo e minimo della corrente di corto circuito per le differenti tipologie di guasto e corrispondenti tempi di rimozione garantiti dalle protezioni e dai dispositivi di interruzione installati sulla rete di trasmissione nazionale;

h) caratteristiche e prestazioni dei sistemi di protezione installati sul lato rete;

i) caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento installati sul lato rete;

j) stato del neutro della rete di trasmissione nazionale;

k) conduzione degli impianti di trasmissione nei siti di connessione;

l) funzionamento dei sistemi di telecontrollo, telemisura e trasmissione dei dati installati nei siti di connessione;

m) valori massimi e minimi del prelievo e dell'immissione di potenza attiva e reattiva nel sito di connessione, con indicazione del fattore o del fenomeno limitante di rete che li determina;

n) individuazione delle indisponibilità di rete per manutenzione programmata della parte di rete di trasmissione afferente il sito di connessione, al fine del coordinamento degli interventi di manutenzione di rete con quelli dell'utenza.

7.2 Il Gestore, nel predisporre le regole tecniche di cui al precedente comma 7.1, considera che l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può in alcun modo comportare vincoli o restrizioni, sia funzionali sia in termini di condivisione delle infrastrutture, all'utilizzo della rete stessa nei siti di connessione per le finalità di cui al decreto legislativo n. 79/1999.

7.3 Nel caso di interventi di sviluppo che comportino variazioni delle caratteristiche di funzionamento della rete di trasmissione nazionale nei singoli siti di connessione, il Gestore comunica agli utenti tali variazioni. Ai fini dell'applicazione delle regole tecniche, qualora gli interventi di sviluppo comportino significative modificazioni agli impianti nel sito di connessione, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 5.1.

7.4 Nel caso in cui il funzionamento degli impianti dell'utente non consenta il rispetto delle regole tecniche di cui al comma 7.1, lettera *e)*, in altri siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale, il Gestore individua interventi per riportare le caratteristiche della tensione nel sito di connessione di cui al comma 7.1, lettera *e)* ai valori previsti nelle regole tecniche, ovvero accorda all'utente deroghe ai sensi dell'art. 5, comma 5.1. Tali interventi o deroghe possono essere individuati o accordate a condizione che le azioni previste non comportino:

a) discriminazioni fra utenti o fra categorie di utenti della rete;

b) propagazione tramite la rete dei disturbi sulla tensione ad altri siti di connessione;

c) imposizione di oneri impropri alla generalità degli utenti.

Art. 8.

Impianti direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale

Le regole tecniche, per tutti gli impianti direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, con riferimento ai singoli siti di connessione disciplinano almeno:

a) criteri e schemi di principio della connessione;

b) individuazione dei punti di separazione funzionale fra le attività di competenza del Gestore e quelle di competenza dell'utente;

c) gestione delle stazioni elettriche di competenza dell'utente, limitatamente alle parti di esse funzionali alle attività di trasmissione e dispacciamento;

d) individuazione delle indisponibilità dell'impianto dovute alla manutenzione sugli impianti installati nel sito di connessione e coordinamento di tali interventi di manutenzione con gli interventi di manutenzione sulla rete di trasmissione nazionale;

e) caratteristiche e prestazioni delle protezioni installate negli impianti dell'utente e coordinamento con le protezioni di rete;

f) caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento;

g) stato del neutro;

h) prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione al fine dell'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento del Gestore;

i) eventuale contributo degli impianti dell'utente alle correnti di guasto nel sito di connessione;

j) livelli di tenuta alle sovratensioni e criteri di coordinamento dell'isolamento adottati per gli impianti dell'utente;

k) limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reattiva dell'impianto connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza di cui all'art. 7, comma 7.1, lettere *a)* e *b)*;

l) eventuale partecipazione dell'impianto al ripristino del servizio elettrico, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio;

m) eventuale partecipazione dell'impianto dell'utente ai vari livelli di regolazione della frequenza;

n) eventuale partecipazione dell'impianto dell'utente ai vari livelli di regolazione della tensione;

o) modalità di comunicazione al Gestore della documentazione tecnica riguardante gli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale e delle informazioni per la predisposizione di specifici regolamenti di esercizio relativi al sito di connessione.

Art. 9.

Impianti di generazione di energia elettrica direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale

Con riferimento agli impianti di generazione di energia elettrica direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, nei singoli siti di connessione e in aggiunta a quanto disposto all'art. 8, le regole tecniche disciplinano:

a) forma d'onda della tensione nel sito di connessione per quanto riguarda:

massimo livello ammesso di distorsione armonica;

massimo grado di asimmetria ammesso della tensione trifase;

b) requisiti di flessibilità, ivi inclusi:

procedure di rialimentazione;

condizioni di avviamento e di parallelo;

presa di carico e modulabilità della potenza attiva;

capacità di variazione della potenza reattiva;

funzionamento in seguito a guasti esterni;

funzionamento su porzioni isolate della rete di trasmissione nazionale;

c) limiti di variazione della frequenza di rete entro cui l'impianto rimane connesso;

d) limiti di variazione della tensione di rete entro cui l'impianto rimane connesso;

e) prescrizioni concernenti le funzioni automatiche di distacco degli impianti di generazione al verificarsi di prestabilite condizioni di rete.

Art. 10.

Reti di distribuzione di energia elettrica direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale

10.1 Le reti di distribuzione con tensione nominale compresa fra 120 kV e 220 kV direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale possono avere connessioni multi-sito con tale rete distinte in:

a) connessioni dirette di linee di distribuzione in alta tensione con le stazioni elettriche comprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale;

b) connessioni dirette di stazioni elettriche di distribuzione in alta tensione con una o più linee comprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale.

10.2 Al fine di garantire adeguati livelli di interoperabilità tra le reti di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione, a tensione compresa tra 120 kV e 220 kV, e di sicurezza del sistema elettrico nazionale, il Gestore adotta, sentiti i gestori delle reti di distribuzione, regole tecniche specifiche che disciplinano il coordinamento delle funzioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle stesse reti.

Il gestore della singola rete di distribuzione è tenuto a fornire al Gestore ogni informazione sugli impianti, anche interni alla rete di distribuzione, rilevante per assicurare adeguati livelli di interoperabilità delle reti, nonché la sicurezza e l'affidabilità del servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999.

10.3 Il Gestore adotta regole tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale delle piccole reti isolate, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 79/1999.

10.4 Con riferimento alle reti di distribuzione di energia elettrica direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, nei singoli siti di connessione e in aggiunta a quanto disposto all'art. 8, le regole tecniche, differenziate per tipo di connessione di cui al precedente comma 10.1, disciplinano:

a) forma d'onda della tensione per quanto riguarda:

massimo livello ammesso di distorsione armonica;

massimo grado di asimmetria ammesso della tensione trifase;

massimo valore ammesso per gli indici di severità della fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker);

numero atteso dei buchi di tensione nell'anno;

b) funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elettrico attuato dal Gestore, anche mediante dispositivi localizzati in impianti interni alle reti di distribuzione;

c) procedure di rialimentazione di parti della rete di distribuzione a seguito di disservizi, di controllo in situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di trasmissione nazionale.

Art. 11.

Apparecchiature elettriche direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale

11.1 Le apparecchiature direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale possono avere connessioni multi-sito con tale rete distinte in:

a) connessioni dirette di reti interne di utenza in alta tensione con le stazioni elettriche appartenenti all'attività di trasmissione;

b) connessioni dirette di stazioni elettriche in alta tensione di reti interne di utenza con ad una o più linee appartenenti all'attività di trasmissione.

11.2 Con riferimento alle apparecchiature elettriche direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, nei singoli siti di connessione e in aggiunta a quanto disposto all'art. 8, le regole tecniche, differenziate per tipo di connessione di cui al precedente comma 11.1, lettere *a)* e *b)*, disciplinano:

a) forma d'onda della tensione nel sito di connessione per quanto riguarda:

massimo livello ammesso di distorsione armonica;

massimo grado di asimmetria ammesso della tensione trifase;

massimo valore ammesso per gli indici di severità della fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker);

numero atteso dei buchi di tensione nel corso dell'anno solare;

b) funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze funzionali al controllo in emergenza del sistema elettrico attuato dal Gestore, anche mediante dispositivi localizzati in impianti interni alle apparecchiature elettriche direttamente connesse;

c) procedure di rialimentazione delle apparecchiature elettriche direttamente connesse a seguito di disservizi, di funzionamento isolato della apparecchiatura direttamente connessa e di controllo in situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di trasmissione nazionale.

Art. 12.

Circuiti di interconnessione della rete di trasmissione nazionale con altre reti

12.1 Le reti elettriche connesse alla rete di trasmissione nazionale attraverso circuiti di interconnessione sono:

a) porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999;

b) reti elettriche situate in territorio estero, in particolare quelle di trasmissione;

c) reti interne di utenza della società Ferrovie dello Stato S.p.a. o sue aventi causa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999.

12.2 Le reti elettriche connesse alla rete di trasmissione nazionale attraverso circuiti di interconnessione possono avere connessioni multi-sito con tale rete distinte in:

a) connessioni dirette di linee in alta o altissima tensione nelle stazioni elettriche appartenenti all'attività di trasmissione;

b) connessioni dirette di stazioni elettriche in alta o altissima tensione con una o più linee appartenenti all'attività di trasmissione.

12.3 Con riferimento ai circuiti di interconnessione con le reti di cui al precedente comma 12.1, lettere *a)* e *c)*, nei singoli siti di connessione e in aggiunta a disposto all'art. 8, le regole tecniche, differenziate per tipo di connessione di cui al precedente comma 12.2, disciplinano:

a) forma d'onda della tensione nel sito di connessione per quanto riguarda:

massimo livello ammesso di distorsione armonica;

massimo grado di asimmetria ammesso della tensione trifase;

massimo valore ammesso per gli indici di severità della fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker);

numero atteso dei buchi di tensione nell'anno;

b) funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze funzionali al controllo in condizioni di emergenza del sistema elettrico attuato dal Gestore, anche mediante dispositivi localizzati in impianti interni ai circuiti di interconnessione della rete di trasmissione nazionale con le altre reti;

c) procedure di rialimentazione dei circuiti di interconnessione della rete di trasmissione nazionale con le altre reti a seguito di disservizi, di controllo in situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di trasmissione nazionale.

12.4 Le regole tecniche che disciplinano la connessione alla rete di trasmissione nazionale dei circuiti di interconnessione con le reti elettriche estere, di cui al precedente comma 12.1, lettera *b)*, sono elaborate e aggiornate, sentiti i gestori delle reti di trasmissione estere, tenendo segnatamente conto di:

raccomandazioni e regole dell'UCTE (Union pour la Coordination du Transport de l'Electricité);

raccomandazioni emesse dall'ETSO (Association of European Transmission System Operators).

Art. 13.

Separazione funzionale dell'attività di trasmissione dalle altre attività elettriche nei siti di connessione diretta alla rete di trasmissione nazionale.

13.1 Per gli impianti elettrici di cui all'art. 3, comma 3.1, il Gestore individua le parti di impianto interessate dalla separazione funzionale tra l'attività di trasmissione e le attività poste in capo all'utente nei siti di connessione diretta alla rete di trasmissione nazionale, tenendo conto delle seguenti esigenze:

a) garanzia della continuità circuitale e della magliatura, ove possibile, della rete di trasmissione nazionale, anche mediante impianti elettrici installati nel sito di connessione non compresi nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali all'attività di trasmissione;

b) flessibilità di gestione della rete di trasmissione nazionale, anche attraverso l'utilizzo d'impianti installati nel sito di connessione non compresi nella rete di trasmissione nazionale, ma comunque funzionali all'attività di trasmissione;

c) mantenimento della connessione operativa nelle condizioni di funzionamento ammesse fra rete di trasmissione nazionale ed utente;

d) garanzia dei flussi informativi tra il Gestore e l'utente necessari ad assicurare il corretto e sicuro funzionamento del sistema elettrico nazionale, ivi inclusi i flussi informativi relativi a: monitoraggi, misure, conteggi, taratura e verifica delle protezioni, rilevamento e ricostruzione delle grandezze elettriche;

e) tutela ambientale;

f) salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose nel sito di connessione.

13.2 Con riferimento agli impianti elettrici connessi di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettere *b)* e *d)*, il Gestore individua le parti di impianto interessate dalla separazione funzionale di cui al comma precedente tenendo conto dei requisiti di interoperabilità delle reti di cui all'art. 10, comma 10.2.

13.3 Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, il Gestore elabora le regole tecniche necessarie a definire i rapporti con l'utente relativamente alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione e allo sviluppo delle parti di impianto all'interno del sito di connessione funzionali all'attività di trasmissione e non comprese nella rete di trasmissione nazionale, unitamente ai criteri ed alle modalità di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999.

Art. 14.

Impianti degli utenti indiretti

Le regole tecniche relative agli impianti di produzione connessi indirettamente alla rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettere *a)* e *b)*, devono essere compatibili con le regole tecniche adottate dal gestore della rete alla quale tali impianti sono direttamente connessi e disciplinare almeno:

a) prestazioni dei sistemi di telemisura e di trasmissione di dati installati nel sito di connessione al fine dell'espletamento delle attività di trasmissione e dispacciamento del Gestore;

b) limiti di variazione della frequenza di rete entro cui l'impianto rimane connesso;

c) limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reattiva dell'impianto connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 7, comma 7.1;

d) eventuale partecipazione dell'impianto al ripristino del servizio elettrico e, in particolare, alle varie fasi del ripristino, dal rilancio di tensione alla ripresa totale del servizio;

e) eventuale partecipazione dell'impianto di generazione ai vari livelli di regolazione della frequenza;

f) eventuale partecipazione dell'impianto di generazione ai vari livelli di regolazione della tensione;

g) requisiti di flessibilità, ivi inclusi:

procedure di rialimentazione;

condizioni di avviamento e di parallelo;

presa di carico e modulabilità della potenza attiva;

capacità di variazione della potenza reattiva;

funzionamento in seguito a guasti esterni;

funzionamento su porzioni isolate della rete di trasmissione nazionale.

Art. 15.

Altre reti non connesse alla rete di trasmissione nazionale

Il Gestore predispone regole tecniche relative alle reti situate sul territorio nazionale e non connesse alla rete di trasmissione nazionale a loro volta distinte in:

a) reti con obbligo di connessione di terzi;

b) reti interne di utenza;

c) linee dirette.

Tali regole tecniche definiscono, compatibilmente con la normativa tecnica vigente per le stesse reti, unicamente le condizioni necessarie per la sicurezza e la connessione operativa tra le reti, attraverso il coordinamento fra le procedure di gestione, esercizio e manutenzione adottate dal Gestore e dai gestori delle reti non connesse alla rete di trasmissione nazionale.

Art. 16.

Procedure per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole tecniche

16.1 Le regole tecniche sono elaborate e aggiornate dal Gestore sulla base di procedure che prevedono la partecipazione dei soggetti interessati, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 4, comma 4.1.

16.2 Il Gestore definisce e comunica all'Autorità le modalità e i tempi degli adempimenti istruttori, in particolare prevedendo:

a) la diffusione di versioni preliminari delle regole tecniche al fine di acquisire osservazioni scritte dei soggetti interessati;

b) la convocazione di audizioni speciali, anche individuali, dei soggetti interessati.

16.3 Ai fini della verifica e dell'approvazione delle regole tecniche il Gestore trasmette all'Autorità la delibera di adozione delle regole tecniche unitamente a:

a) relazione tecnica recante i presupposti per l'adozione delle regole tecniche;

b) eventuali osservazioni dei soggetti interessati;

c) eventuale documentazione tecnica acquisita nel corso del procedimento per l'adozione delle regole tecniche.

16.4 L'Autorità verifica la conformità delle regole tecniche alle presenti direttive e si pronuncia, sentito il Gestore, entro novanta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione di cui al precedente comma. Qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine le regole tecniche si intendono approvate.

16.5 Il Gestore rivede le regole tecniche approvate dall'Autorità con cadenza di norma annuale, al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche e di modifiche normative. Qualora, a seguito della revisione, il Gestore ritenga necessario un aggiornamento delle regole tecniche, procede all'adozione delle regole tecniche aggiornate e le trasmette, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 16.3, all'Autorità per la conseguente verifica e l'approvazione.

16.6 Il Gestore predispone e rende disponibile all'Autorità un apposito registro, anche su supporto informatico, nel quale sono riportate le modificazioni e le integrazioni delle regole tecniche avvenute a seguito dell'aggiornamento, unitamente alle deroghe di cui all'art. 5, commi 5.1 e 5.2.

16.7 Ai fini dell'armonizzazione delle regole tecniche con la normativa emanata dal C.E.I., come previsto all'art. 4, comma 4.7, il Gestore può avvalersi dei contributi tecnici da questi predisposti, nonché di eventuali contributi degli organismi tecnici di cui al comma 12.4.

16.8 Il Gestore definisce un programma annuale per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole tecniche individuando le priorità. i principali adempimenti e le analisi concernenti gli aspetti tecnici delle regole medesime, ai fini della loro adozione. Il programma è trasmesso all'Autorità entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore trasmette altresì all'Autorità mensilmente un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori di elaborazione e di aggiornamento delle regole tecniche.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Disposizioni transitorie

17.1 Con successivi provvedimenti l'Autorità stabilisce direttive specifiche affinché il Gestore elabori ed adotti regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e nei punti interni alle altre reti in cui la misura risulti funzionale alle attività di trasmissione e dispacciamento.

17.2 Entro il 30 aprile 2000 il Gestore definisce e trasmette all'Autorità un programma base per l'adozione di regole tecniche che, per l'anno 2000, costituisce il programma annuale di cui al precedente art. 16, comma 16.8. Il programma base, elaborato nel rispetto

dei principi di cui all'articolo 4 e tenuto conto delle finalità di cui all'art. 2, comma 2.2, contiene l'indicazione degli elementi tecnici di cui ai precedenti articoli da 7 a 15 oggetto delle regole tecniche per l'anno 2000. L'Autorità trasmette al Gestore eventuali osservazioni sul programma base entro quindici giorni dal suo ricevimento.

17.3 Entro il 31 maggio 2000 il Gestore adotta e trasmette all'Autorità le regole tecniche elaborate in conformità al programma base di cui al precedente comma ai fini della loro verifica e approvazione. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di queste regole tecniche si applica la normativa tecnica vigente.

Art. 18.

Disposizioni finali

18.1 Le regole tecniche, verificate ed approvate dall'Autorità, sono pubblicate dal Gestore nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificate dal Gestore alla Commissione delle Comunità europee a norma dell'art. 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.

18.2 Le regole tecniche verificate e approvate dall'Autorità costituiscono parte integrante del codice di trasmissione e dispacciamento di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante direttive per la società Gestore dell rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000.

00A3111

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 21 febbraio 2000.

Attuazione ordinanza commissariale n. 148 del 16 luglio 1999. Approvazione progetto dei lavori: «Intervento organico per l'adeguamento al 2031 delle condotte adduttrici per i comuni di Sarule, Orani, Oniferi ed Orotelli». Ente realizzatore: assessorato regionale dei lavori pubblici. Ente attuatore: consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai. (Ordinanza n. 178).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, che prevede, tra l'altro, la possibilità di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/1997 anche con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 30 giugno 2000;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999 e n. 171 dell'11 novembre 1999 con le quali sono stati resi esecutivi otto stralci operativi del programma commissariale;

Atteso che tra le opere previste nel sesto stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui cassa depositi e prestiti, anche i lavori «Intervento organico per l'adeguamento al 2031 delle condotte adduttrici per i comuni di Sarule, Orani, Oniferi ed Orotelli»;

Atteso che la suddetta ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 ha individuato l'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento in argomento e il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai quale ente attuatore, ed ha altresì qualificato gli enti predetti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5;

Atteso che la suddetta n. 148/99 ha previsto inoltre che il commissario governativo provveda, a valere sui fondi di cui alla contabilità speciale di tesoreria 1690/3, al pagamento della prima quota, pari al 25% dell'importo dei singoli interventi programmati a valere su mutuo cassa depositi e prestiti, direttamente a favore degli enti attuatori, a titolo di reintegro delle somme versate dall'assessorato regionale dei lavori pubblici al consorzio per il Rio Govossai;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 19633 del 26 novembre 1999 ha comunicato che con determinazione del direttore generale n. 713 del 2 agosto 1999 è stata delegata al consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, l'attuazione dell'opera suddetta;

Atteso che il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, con nota prot. n. 209 del 7 febbraio 2000 ha trasmesso il progetto dell'opera «Intervento organico

per l'adeguamento al 2031 delle condotte adduttrici per i comuni di Sarule, Orani, Oniferi ed Orotelli», con il seguente quadro economico:

A) *Lavori a base d'appalto*		
1) lavori a misura	L.	1.059.800.000
2) lavori a corpo	»	77.500.000
3) costo della sicurezza non soggetto a ribasso	»	42.000.000
Sommano per lavori a base d'appalto	L.	1.179.300.000

B) *Somme a disposizione dell'amministrazione*		
1) espropriazioni	L.	62.400.000
2) allacciamenti ENEL ai partitori	»	3.000.000
3) imprevisti	»	43.284.400
4) spese generali (12,954% di A+B1+B2)	»	161.238.000
5) IVA 10% di A + 20% su B2 + B4	»	150.777.600
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	L.	420.700.000
Importo complessivo del progetto	L.	1.600.000.000

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai n. 21 del 31 gennaio 2000, con la quale, sulla base del parere rilasciato dal responsabile dell'ufficio tecnico del consorzio, ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, è stato adottato il progetto dell'opera in argomento;

Ritenuto conseguentemente di dover approvare il progetto dell'opera «Intervento organico per l'adeguamento al 2031 delle condotte adduttrici per i comuni di Sarule, Orani, Oniferi ed Orotelli» per l'importo complessivo di L. 1.600.000.000 e di dover provvedere al versamento a favore del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai della somma di L. 400.000.000 pari al 25% dell'importo dell'intervento;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base della deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, è approvato il progetto dei lavori di «Intervento organico per l'adeguamento al 2031 delle condotte adduttrici per i comuni di Sarule, Orani, Oniferi ed Orotelli» dell'importo complessivo di L. 1.600.000.000 così articolato:

A) *Lavori a base d'appalto*		
1) lavori a misura	L.	1.059.800.000
2) lavori a corpo	»	77.500.000
3) costo della sicurezza non soggetto a ribasso	»	42.000.000
Sommano per lavori a base d'appalto	L.	1.179.300.000

B) *Somme a disposizione dell'amministrazione*		
1) espropriazioni	L.	62.400.000
2) allacciamenti ENEL ai partitori	»	3.000.000
3) imprevisti	»	43.284.400
4) spese generali (12,954% di A+B1+B2)	»	161.238.000
5) IVA 10% di A + 20% su B2 + B4	»	150.777.600
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	L.	420.700.000
Importo complessivo del progetto	L.	1.600.000.000

2. I lavori di cui al progetto approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

lavori: inizio entro sei mesi;

espropriazioni: inizio entro sei mesi;

lavori: compimento entro venti mesi;

espropriazioni: compimento entro venticinque mesi.

4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Con atto di determinazione immediatamente successivo alla presente ordinanza si provvederà al versamento a favore del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, della somma di L. 400.000.000.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni dell'ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999, le leggi regionali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 21 febbraio 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

00A2958

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 1° marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di farmacia in data 8 giugno 1999, dal consiglio di amministrazione in data 29 giugno 1999 e dal senato accademico in data 22 giugno 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

I commi 6, 10 e 17 dell'art. 16 concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

6. L'attività didattica formativa è organizzata sulla base di corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive.

10. Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi ufficiali della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

17. Gli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente ordinamento potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento purché siano in possesso di tutte le richieste attestazioni di frequenza o siano in grado di conseguirle prima della disattivazione dei corsi. La facoltà, inoltre, provvederà a stabilire le modalità per la convalida degli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

I commi 6, 10 e 16 dell'art. 17 concernente l'ordinamento del corso di laurea in farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

6. L'attività didattica formativa è organizzata sulla base di corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche.

10. Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi ufficiali della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

16. Gli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente ordinamento potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento purché siano in possesso di tutte le richieste attestazioni di frequenza o siano in grado di conseguirle prima della disattivazione dei corsi del precedente ordinamento. La facoltà, inoltre, provvederà a stabilire le modalità per la convalida degli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 1° marzo 2000

Il rettore: MARCHESINI

00A2771

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 del comparto «Scuola».

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1999 sull'ipotesi di accordo relativa alla sequenza contrattuale, siglata il 29 luglio 1999, prevista dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999, nonché della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 19 gennaio 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 24 febbraio 2000, alle ore 9,30 le parti sottoscrivono l'allegato accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 del comparto «Scuola»:

per l'ARAN nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa;

per le OO.SS. di categoria: CGIL/SNS; CISL SCUOLA; UIL/SCUOLA; CONFSAL/SNALS;

per le Confederazioni sindacali: CGIL; CISL; UIL; CONFSAL.

Art. 1.

Validità del presente accordo

Il presente accordo costituisce parte integrante, inscindibilmente connessa del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola (che di seguito verrà denominato «CCNL»), secondo quanto disposto dall'art. 44 del succitato contratto.

CAPO I

PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI

Art. 2.

Destinatari

La presente sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale d'arte drammatica e i conservatori di musica, istituzioni che negli articoli seguenti sono nominate Istituzioni di Alta Cultura.

Per quanto disposto dalla legge n. 124/1999, la presente sequenza contrattuale ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle Accademie di belle arti.

Art. 3.

Contrattazione decentrata

1. Ai sensi e per quanto previsto dall'art. 15 del CCNL, con apposita contrattazione decentrata nazionale annuale, da effettuare a livello di Ministero di pubblica istruzione, sono regolate le seguenti materie:

la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della mobilità professionale e territoriale del personale delle Istituzioni di alta cultura;

la definizione dei criteri e delle modalità relativi alla utilizzazione del personale, tenendo conto della necessità di sostenere i processi formativi ed il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, si terrà conto della specificità degli insegnamenti e a tal fine, in via principale, saranno richiesti, per l'accesso a cattedre e ruoli diversi da quello di provenienza, titoli artistici e professionali, atti a dimostrare l'idoneità al passaggio senza escludere eventuali diverse modalità da definire in sede di contrattazione decentrata nazionale.

3. Il passaggio di cattedra o di ruolo, essendo la valutazione dei titoli artistici sostitutiva del titolo di studio ai sensi del secondo comma dell'art. 402 del decreto legislativo n. 297/1994, è subordinato al superamento del periodo di prova.

4. Le contrattazioni previste a livello di uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione dal CCNL, sono, per le istituzioni di alta cultura, da svolgere presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 4.

Permessi retribuiti previsti da disposizioni di legge

I giorni di permesso, previsti dall'art. 454 del decreto legislativo n. 297/1994, non goduti sono cumulabili anche al di là dell'anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabatico dal 1° novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di trenta giorni.

Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle elezioni, con almeno cinque anni accademici di servizio anche non continuativo, può usufruire dei permessi di cui all'art. 454 del decreto legislativo n. 297/1994. Tali periodi non retribuiti sono validi esclusivamente ai fini della acquisizione dei punteggi previsti per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza e per le altre procedure concorsuali.

Art. 5.

Valutazione del direttore delle istituzioni di alta cultura

Il procedimento di cui all'art. 20 del CCNL 1998/2001 si conclude, per i direttori delle istituzioni di alta cultura, ivi compresi quelli incaricati, con una valutazione espressa, tenuto conto della specificità delle funzioni esercitate, da un nucleo nazionale istituito presso l'Ispettorato istruzione artistica e composto dal capo dell'ispettorato o da un suo delegato, da un ispettore tecnico e da un esperto di tecnica di valutazione e controllo.

Art. 6.

Integrazione delle norme di definizione dell'area docente

Alle assistenti educatrici si applicano, per quanto compatibili, le particolari disposizioni relative al personale delle istituzioni educative.

Art. 7.

Piano dell'offerta formativa

1. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 28 del CCNL e dall'accordo integrativo nazionale relativo alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.

2. Le istituzioni di alta cultura invieranno tempestivamente al Ministero della publica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, le schede informative di cui all'art. 28, terzo comma, del CCNL, per il successivo inoltro all'Osservatorio.

Art. 8.

Obblighi di lavoro

1. Gli obblighi di lavoro del personale di cui all'art. 2 delle istituzioni di alta cultura sono funzionali al piano annuale di attività deli-

berato dal collegio dei professori e correlati agli obiettivi formativi delle istituzioni stesse in una dimensione progettuale idonea a promuovere e sostenere i processi innovativi in atto.

2. Resta fermo l'obbligo di partecipazione agli organi collegiali e di governo e alle commissioni di esami e di tesi, nonché alle altre attività previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni.

3. Fermi restando gli attuali obblighi di lavoro, definiti dall'art. 9 comma 2 dell'Accordo successivo 1° agosto 1996, le parti verificheranno lo stato dei processi innovativi anche alla luce di quanto affermato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, allo scopo dell'eventuale adeguamento della normativa contrattuale.

4. Nell'ambito degli attuali obblighi di lavoro le attività di ricerca e produzione, intese anche come valorizzazione e sviluppo di competenze progettuali ed organizzative (attività espositive, concertistiche, teatrali, coreutiche etc.), funzionali alle finalità primarie delle istituzioni di alta cultura, sono svolte dal personale di cui all'art. 2 con esclusione dei modelli viventi secondo il piano dell'offerta formativa deliberato dal collegio dei professori.

Art. 9.

Assistenti e accompagnatori al pianoforte

Il personale del presente articolo, fermi restando i vigenti obblighi di servizio, effettua la prestazione lavorativa nell'ambito della programmazione didattica, il coordinamento e le direttive dei rispettivi docenti.

Gli assistenti delle Accademie di belle arti e gli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori sostituiscono il docente, assente, sino a trenta giorni, non prorogabili, salvo, relativamente agli assistenti, oggettive esigenze di continuità didattica, in connessione con le scadenze delle valutazioni periodiche e della chiusura dell'anno accademico. Ove l'assenza sia superiore a trenta giorni si dà luogo alla nomina di un supplente sin dall'inizio della medesima assenza.

Art. 10.

Modelli viventi

1. Il profilo professionale dei modelli viventi (ad esaurimento in relazione al disposto della legge n. 124/1999) è definito nell'allegato A della presente sequenza contrattuale.

2. Le problematiche inerenti il rapporto di lavoro dei modelli viventi saranno oggetto di contrattazione integrativa di cui all'art. 4 del CCNL e contrattazione nazionale decentrata, da effettuarsi presso l'Ispettorato istruzione artistica, con particolare riguardo ai criteri di assunzione e organizzazione del lavoro.

CAPO II

PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Art. 11.

Sistema delle relazioni sindacali

Il presente rinnovo contrattuale e la contrattazione, relativa al personale della scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, rappresentano un importante momento di confronto nel quadro della politica di diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana e di ricerca di strumenti di flessibilità che consentano di rispondere meglio alle esigenze specifiche delle istituzioni all'estero nonché di elevare la professionalità e migliorare la qualità del servizio.

Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II del CCNL del 26 maggio 1999 si applica al personale della scuola in servizio all'estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.

Le relazioni sindacali si articolano a livello centrale presso il Ministero affari esteri e a livello decentrato presso le ambasciate, i consolati e presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero.

La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli esteri, che la presiede, da un delegato del Ministro della pubblica istruzione e da una rappresentanza dei titolari degli uffici interessati dell'amministrazione degli affari esteri e di quella della pubblica istruzione.

Per la contrattazione integrativa e decentrata, a livello di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita dall'ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici consolari interessati. Presso gli uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli uffici stessi.

Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente scolastico.

Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 26 maggio 1999.

Art. 12.

Partecipazione

L'amministrazione degli affari esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazioni e, ove necessario, la relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle materie previste dall'art. 5 del CCNL - Comparto scuola del 26 maggio 1999. Esso fornisce altresì un'informazione preventiva nell'individuazione dei posti di cui all'art. 6, comma 2, dell'accordo aggiuntivo per il personale della scuola in servizio all'estero dell'11 dicembre 1996 e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 626 del decreto legislativo n. 297/1994.

Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie di cui al comma 1 del citato art. 5 del CCNL, secondo le modalità indicate nel comma 3 del medesimo articolo.

Art. 13.

Impegni connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e con il piano dell'offerta formativa

L'estensione all'estero dell'autonomia scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento dell'offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.

Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all'estensione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Nella prospettiva dell'acquisizione dell'autonomia le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano dell'offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente di cui all'art. 24 del CCNL.

Le scuole statali italiane all'estero, come previsto dall'art. 26 del CCNL, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel *curriculum* scolastico.

Art. 14.

Progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed al superamento del disagio scolastico

Le istituzioni scolastiche italiane all'estero promuovono progetti di miglioramento dell'offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.

I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati attesi, in particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in servizio nonché l'eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed aggiornamento funzionali ai progetti stessi.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura massima di L. 2.800.000.000 su base annua con decorrenza 1° settembre 1999.

Art. 15.

Aree professionali: dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A.

Nel rispetto degli istituti e delle norme contrattuali precedentemente definiti, le funzioni svolte dal personale della scuola in servizio all'estero nelle istituzioni e iniziative scolastiche e accademiche italiane e straniere necessitano di un'adeguata articolazione.

Con la contrattazione integrativa nazionale di cui agli articoli 11 e 14 del presente accordo vengono individuate per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti all'estero.

Nell'ambito della politica di diffusione della lingua italiana in riscontro ad una crescente e sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di disporre di particolari esigenze professionali.

In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere, verranno definite con la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi extra-accademici.

Art. 16.

Rapporto di lavoro a tempo determinato

Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato (articoli 18, 25 e 47 del CCNL 4 agosto 1995).

In considerazione delle modifiche legislative intervenute che hanno determinato la proroga della validità delle graduatorie del personale docente aspirante alle supplenze per gli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000, si rinvia al primo settembre 2000 l'applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 62/1998, per la parte che fissa le nuove modalità di costituzione di dette graduatorie, e al primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, per la parte relativa al trattamento economico, così come modificato dal presente articolo.

A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è cotituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella attualmente percepita.

Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze, di competenza del Ministero della pubblica istruzione. La trattativa sarà conclusa in tempo utile per l'inizio dell'a.s. 2000-2001.

Art. 17.

Orari e ore eccedenti

Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, l'orario di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.

In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l'analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere ai fine di verificarne il raccordo con l'orario di insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.

Le ore eccedenti l'orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite ai sensi dell'art. 43 del CCNL 4 agosto 1995 e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.

Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo determinato ovvero in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del territorio metropolitano.

Art. 18.

Mobilità professionale - destinazione del personale all'estero

Al fine di semplificare le procedure di selezione e destinazione all'estero del personale della scuola, stabilite con l'art. 5 dell'accordo successivo al CCNL/1995 dell'11 dicembre 1996, è prevista una prova unica mirante all'accertamento della conoscenza della lingua straniera orale e scritta.

Si demanda alla contrattazione integrativa per la definizione di detta prova e per l'individuazione delle modalità di valutazione dei titoli culturali e professionali necessari per l'inclusione nelle predette graduatorie, con gli opportuni raccordi.

La contrattazione integrativa affronterà inoltre particolari problematiche e specificità sorte nella gestione delle graduatorie.

In considerazione dell'esigenza - per motivi di efficienza, efficacia ed economicità - di procedure semplificate per la costituzione di graduatorie permanenti per la destinazione all'estero, si rinvia di un anno - all'a.s. 2001/2002 - l'aggiornamento delle vigenti graduatorie.

In caso di esaurimento delle graduatorie relative ad alcuni codici funzione, il MAE assicurerà la continuità del servizio con la copertura dei posti, di cui al contingente del personale di ruolo e temporaneamente vacanti, mediante assunzione di personale con contratto a tempo determinato incluso nelle relative graduatorie di sede.

In via residuale, ove l'area linguistica prescelta è comunque diversa dalla lingua locale, potranno - su richiesta delle sedi interessate, sentite le OO.SS. locali - essere destinati all'estero, docenti idonei della graduatoria del medesimo codice funzione, ma di diversa area linguistica.

Art. 19.

Fruizione dei permessi

Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera *b)* comma 1 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 62/1998, i permessi retribuiti di cui all'art. 21 del CCNL/1995, per i quali compete l'indennità personale nelle misure sottoindicate:

lutti per perdita del coniuge e di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado (tre giorni consecutivi per evento): l'indennità personale è corrisposta per intero;

permessi per motivi personali e familiari fruiti secondo le modalità indicate dal comma 2 dell'art. 21 del CCNL 4 agosto 1995, come integrato dall'art. 49, lettera *c)*, del CCNL 26 maggio 1999 (tre giorni complessivi per anno scolastico):

l'indennità personale è corrisposta nella misura del 50%.

Art. 20.

Fruizione del diritto alla formazione

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale destinato all'estero ed ivi in servizio in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

Il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio di cui al comma 1 dell'art. 453 del testo unico 297/1994 e successive norme contrattuali e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'amministrazione.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Il Ministero degli affari esteri si impegna a individuare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, contenuti e modalità per

la formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all'estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.

Capo III

PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

Art. 21.

Rinvio

Il presente capo integra quanto già disposto in materia di personale delle istituzioni educative dall'accordo successivo del 2 maggio 1996 e dal CCNL del 26 maggio 1999 del comparto scuola.

Art. 22.

Mobilità del personale educativo

Per il personale educativo, in sede di contrattazione decentrata nazionale di cui all'art. 4 del CCNL 26 maggio 1999, saranno elaborati i criteri generali e gli strumenti operativi affinché, a decorrere dal 1° settembre 2000, venga ridotta l'incidenza della distinzione fra organico del personale maschile e organico del personale femminile sulle procedure di mobilità, in coerenza con il processo evolutivo di riforma delle istituzioni educative.

Art. 23.

Funzioni di coordinamento

In prima applicazione il coordinamento dei servizi di cucina, previsto dall'art. 36, comma secondo, lettera *c*, del CCNL 26 maggio 1999, è assegnato al cuoco di ruolo in servizio prima dell'entrata in vigore del succitato CCNL.

Capo IV

PERSONALE COMANDATO DEGLI IRRSAE, CEDE, BDP

Art. 24.

Orario di servizio

L'orario di servizio ordinario del personale della scuola, comandato presso gli IRRSAE, CEDE, BDP, così come del personale scolastico in servizio negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, è di 36 ore di servizio settimanale. L'eventuale, ulteriore prestazione lavorativa è soggetta al pagamento da parte dell'Ente od al recupero da parte dell'interessato.

Art. 25.

Rinvio

Per quanto non modificato dal presente accordo e dal CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola continua ad applicarsi al personale del presente capo l'art. 31 del CCNL 4 agosto 1995 del comparto scuola, in attesa della riforma degli organi di cui trattasi.

Capo V

PROCEDURE DI CUI ART. 14

Art. 26.

Mobilità dei docenti nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

In sede di redazione dell'orario di servizio scolastico si terrà conto dell'esigenza di consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

Le attività svolte dai predetti docenti, debitamente certificate, dovranno essere valutate tra i titoli previsti all'art. 28 e 29 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola.

Art. 27.

Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le università

Ove si stipulino convenzioni tra Università, Provveditorati e scuole per progetti relativi all'orientamento universitario ed al recupero dei fuori ruolo universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell'attività svolta, che dovrà essere valutata tra i titoli previsti all'articoli 28 e 29 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola.

Su tali convenzioni il Provveditore fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.

Le Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità.

Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del capo di istituto.

Art. 28.

Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attività scolastica da parte dei docenti in formazione.

La funzione del docente in formazione si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.

Il docente in formazione non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.

Il docente in formazione partecipa alle attività collegiali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurricolari che vanno computate all'interno delle ore di tirocinio.

Il docente tutor comunica al capo di istituto quando, ed in che misura, egli ritiene utile l'utilizzo del docente in formazione per svolgere supplenze brevi. In questi casi il docente in formazione riceve la retribuzione corrispondente al servizio prestato.

Al docente tutor, se non è utilizzato per la specifica funzione-obiettivo, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfettaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i semi-esonerati per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell'orario di servizio.

Capo VI

DIPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 29.

Arbitrato e conciliazione

Le procedure di conciliazione ed arbitrato saranno separatamente definite in esecuzione dell'accordo intercompartimentale.

Art. 30.

Adeguamento delle norme contrattuali

Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per l'adeguamento delle presenti disposizioni, qualora entrerà in vigore il nuovo regolamento delle istituzioni educative od il nuovo regolamento sull'autonomia scolastica o, comunque, qualora fossero emanate riforme relative alle materie del presente accordo.

Art. 31.

Oneri

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono posti a carico delle risorse individuate dall'art. 42, comma 4, secondo alinea (lire 160 miliardi dal 1999) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del comparto «Scuola».

Ai fini dell'individuazione delle restanti risorse da utilizzare per la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, nonché di quelle residue da far confluire nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa si fa riferimento ai prospetti redatti, ai sensi dell'art. 51, comma 4, ai fini della certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 468 del 5 agosto 1978, e successive modificazioni.

Art. 32.

Disapplicazioni

Ai sensi dell'art. 48 del CCNL 26 maggio 1999 ed in attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29/1993, sono disapplicate tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in contrasto con le norme del presente accordo e del CCNL 26 maggio 1999. In particolare sono disapplicate le seguenti norme:

articoli 35, 36 commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 ed art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 209/1987 (orario di lavoro del personale ATA);

art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 399/1988 (orario di servizio del personale della scuola);

articoli 36 e 37 del CCNL 4 agosto 1995 (valutazione e mobilità dei capi di istituto);

articoli 48 e 55 del CCNL 4 agosto 1995 (mobilità del personale docente ed ATA);

articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 del CCNL 4 agosto 1995 (retribuzione accessoria);

articoli 466 e 475 del decreto del Presidente della Repubblica 297/1994 (trasferimenti annuali e assegnazioni provvisorie).

ALLEGATO *A*

PROFILO PROFESSIONALE DEI MODELLI VIVENTI NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI
(ad esaurimento in relazione al disposto della legge n. 124/1999)

Il modello vivente nelle Accademie di belle arti esegue attività lavorativa di carattere esecutivo richiedente elementi di conoscenza dell'anatomia del corpo umano.

Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività caratterizzate da procedure definite, al fine di consentire lo studio e la rappresentazione della figura umana dal vero.

Partecipa a iniziative di aggiornamento.

00A3112

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18042-XV.J(2057) del 17 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

GF29 100 Shots Multiple (d.f.: Med-Mat GF29);

GF33 150 Shots Happy Stars (d.f.: Med-Mat GF33);

KLS18 100 Shots Colorful Salutes (d.f.: Med-Mat KLS18),

che il sig. Medaglia Matteo, titolare di deposito di esplosivi in Agerola (Napoli), intende importare dalla ditta Guangzhou Gunflak Fireworks I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6715-XV.J(1954) del 21 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore rosso;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore blu;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore argento;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore verde;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore azzurro;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore viola;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore bianco;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore sfera di carbone;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore giallo;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore tremolante oro;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore tremolante bianco;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore intermittente bianco;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore salice oro;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore salice verde;

Peonia Barbagallo, calibro 50, di colore salice rosso;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore rosso;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore blu;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore argento;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore verde;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore azzurro;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore viola;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore bianco;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore sfera di carbone;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore giallo;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore tremolante oro;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore tremolante bianco;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore intermittente bianco;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore salice oro;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore salice verde;

Intreccio Barbagallo, calibro 50, di colore salice rosso;

una ripresa di Lampi Barbagallo, calibro 50;

una ripresa di Farfalle Barbagallo, calibro 50;

una ripresa di Ululi Barbagallo, calibro 50;

una ripresa di Fischi Barbagallo, calibro 50;

una ripresa di Girelle Barbagallo, calibro 50;

due riprese di Lampi Barbagallo, calibro 50;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore rosso;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore blu;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore argento;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore verde;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore azzurro;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore viola;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore bianco;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore sfera di carbone;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore giallo;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore tremolante oro;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore tremolante bianco;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore intermittente bianco;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore salice oro;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore salice verde;

ritardo di Sfera e Lampi Barbagallo, calibro 50, di colore salice rosso;

ritardo di Farfalle e Lampi Barbagallo, calibro 50;

ritardo di Fischi e Lampi Barbagallo, calibro 50;

ritardo di Girelle e Lampi Barbagallo, calibro 50;

ritardo di Ululi e Lampi Barbagallo, calibro 50,

che la ditta «Barbagallo Giuseppe - Fabbrica fuochi artificiali» intende produrre nella propria fabbrica in Santa Venerina (Catania) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15279-XV.J(2000) del 17 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato FSK6662C (d.f.: FS703), che la «Fireworks Sud S.n.c. di Giovanni Lipori & C.», con sede in Napoli, intende importare dalla ditta Inter-Oriental Fireworks Ltd. - Repubblica Popolare Cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «*C*» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18041-XV.J(2059) del 17 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

BP8188 Pillar to the Sky 49 Shots (d.f.: Med-Mat BP8188);

BP8343 Palm Blooming 100 Shots (d.f.: Med-Mat BP8343);

BP8167 Sky Floral 100 Shots (d.f.: Med-Mat BP8167);

BP8006 Shooting Stars 200 Shots (d.f.: Med-Mat BP8006);

BP2539 China Dragon 19 Shots (d.f.: Med-Mat BP2539);

BP2172 Niagara Falls 10 Shots (d.f.: Med-Mat BP2172);

BP8334 Red Sun 200 Shots - Triangle (d.f.: Med-Mat BP8334);

BP8328 Wing Commander 200 Shots - Triangle (d.f.: Med-Mat BP8328);

W800B 1-3/4 Assorted Artillery Shells 66 Shots (d.f.: Med-Mat W800B);

BP8022 1-3/4 Color Display Shell With Silver Tail 66 Shots (d.f.: Med-Mat BP8022);

BP8019 1-3/4 Silver Swallow 66 Shots (d.f.: Med-Mat BP8019);

BP1019B Sidewinder - Crackling (d.f.: Med-Mat BP10l9B);

BP1019A Sidewinder - Blue Blossom (d.f.: Med-Mat BP1019A);

BP1018A The Arianne - Red Blossom (d.f.: Med-Mat BP1018A),

che il sig. Medaglia Matteo, titolare di deposito di esplosivi in Agerola (Napoli), intende importare dalla ditta Guangzhou Gunflak Fireworks I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A2772

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 marzo 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9701
Yen giapponese	103,46
Dracma greca	333,90
Corona danese	7,4469
Corona svedese	8,3925
Sterlina	0,61760
Corona norvegese	8,1660
Corona ceca	35,583
Lira cipriota	0,57544
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,07
Zloty polacco	3,9247
Tallero sloveno	202,8120
Franco svizzero	1,6116
Dollaro canadese	1,4259
Dollaro australiano	1,5929
Dollaro neozelandese	1,9891
Rand sudafricano	6,2862

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3160

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Idrobion 200 N»

Decreto n. 1 del 14 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: IDROBION 200 N.

Titolare A.I.C.: Farmer S.p.a., con sede legale e fiscale in Porto Mantovano (Mantova), via D. Bertoldi, 63, codice fiscale n. 00152620209.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Porto Mantovano (Mantova), via D. Bertoldi, 63.

Confezioni autorizzate e numeri di A.IC.:

barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 0102769015;

fusto da 5 kg, A.I.C. n. 102769027;

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102769039;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102769041.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: farinetta di frumento q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

pesci: 30 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3011

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetra 200 Premix»

Decreto n. 2 del 14 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: OSSITETRA 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 00175760362.

Produttore: la ditta S.P.F. Servizi produzione Filozoo S.p.a., viale del Commercio, 26/a, Carpi (Modena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 0102651015;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102651027.

Composizione: ogni 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b.a. 1000 g.

Specie di destinazione: suini, conigli, pesci, fagiani, faraone, anatre e quaglie.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie, malattie batteriche setticemie;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi;

pesci: malattie batteriche;

fagiani, faraone, anatre, quaglie: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 5 giorni;

conigli: 8 giorni;

pesci: 30 giorni;

fagiani, faraone, anatre: 8 giorni;

quaglie: 5 giorni.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3012

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetrazoo»

Decreto n. 3 del 14 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: TETRAZOO.

Titolare A.I.C.: Chemicals Laif S.r.l., con sede legale e fiscale in Vigonza (Padova), via dell'Artigianato, 13, codice fiscale n. 02580270284.

Produttore: la ditta Trei S.p.a., via Affarosa, 4, Rio Saliceto (Reggio Emilia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 102755028;

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102755016;

sacco da 20 kg, A.I.C. n. 102755030.

Composizione: ogni 1000 grammi di prodotto contengono:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di granoturco q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: pesci.

Indicazioni terapeutiche:

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

pesci: 30 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3013

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Chemifarma».

Decreto n. 4 del 14 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato: OSSITETRACICLINA 20% CHEMIFARMA (ex integratore medicato Anprotiazolo 200).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in via Don Eugenio Servadei, 16, Forlì.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 100 g, A.I.C. n. 102776022;

barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 102776010;

sacchetto da 5 kg, A.I.C. n. 102776034.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: silice colloidale 30 g, destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, polmoniti enzootiche, affezioni complicanti le virosi dell'apparato digerente;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 10 giorni;

suini: 9 giorni;

polli da carne: 5 giorni;

tacchini: 8 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova);

conigli: 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3014

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Anprociclina 200»

Decreto n. 5 del 14 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: ANPROCICLINA 200.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in via Don Eugenio Servadei, 16 Forlì.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 10 kg, A.I.C. n. 102777012;

sacchetto da 25 kg, A.I.C. n. 102777024.

Composizione: ogni 1000 grammi di prodotto contengono:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: conigli, suini, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

conigli: 8 giorni;

suini: 12 giorni;

pesci: 30 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3015

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% liquido Chemifarma».

Decreto n. 6 del 14 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato: OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO CHEMIFARMA (ex integratore medicato OXI FARM 200).

Titolare A.I.C: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 g, A.I.C. n. 102775018;

flacone da 1000 g, A.I.C. n. 102775020;

tanica da 5 kg, A.I.C. n. 102775032;

tanica da 10 kg, A.I.C. n. 102775044.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: magnesio cloruro 0,2 g, polivinilpirrolidone 1 g, acido cloridrico 55 g, polietilenglicole 200 570 g, acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne, tacchini, conigli e galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 10 giorni;

suini: 9 giorni;

polli da carne: 5 giorni;

tacchini: 8 giorni;

conigli: 8 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova).

Validità: medicinale veterinario prefabbricato 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3016

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascotetra 200 MP»

Decreto n. 7 del 14 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: ASCOTETRA 200 MP.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in via Piana, 265, Capocolle di Bertinoro (Forlì).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102745015;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102745027.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

ossitetraciclina 200 mg;

eccipienti: ricinoleato di glicerinapolietilenglicole 40 mg; semola glutinata di mais q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

conigli: colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

conigli: 8 giorni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3017

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossicalf 200 Premix»

Decreto n. 8 del 14 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: OSSICALF 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Centralvet S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Porto Empedocle (Agrigento) e le officine delle ditte U.C.L. S.p.a., Brescia, Simb S.r.l., Cavriago (Reggio Emilia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102703016;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102703028.

Composizione: ogni 1000 g di prodotto contiene:

ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, conigli, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

conigli: 8 giorni;

pesci: 30 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3018

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina»

Decreto n. 9 del 14 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: OSSITETRACICLINA.

Titolare A.I.C.: Fa.Ma.Vit. S.p.a., con sede legale e fiscale in Pompiano (Brescia), via Orzinuovi, 3, codice fiscale n. 00285730172.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in via Orzinuovi, 3 - Pompiano (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102766019.

Composizione: ogni 1000 g di prodotto contiene:

ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: farina di mais (o altri supporti vegetali analoghi) q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione:

suini.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3019

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetrabion Oxi 200 M»

Decreto n. 10 del 14 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: TETRABION OXI 200 M.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102768013;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102768025.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: amido di mais pregelatinizzato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, conigli e pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

conigli: 8 giorni;

pesci: 30 giorni.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3020

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquido Centralvet S.p.a.».

Decreto n. 11 del 29 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato: OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO CENTRALVET S.p.a. (ex integratore medicato Ossicalf 20 Liquido).

Titolare A.I.C.: Centralvet S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 0903260015.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Porto Empedocle (Agrigento) e le officine delle ditte U.C.L. S.p.a. Brescia, Simb S.r.l., Cavriago (Reggio Emilia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 litro, A.I.C. n. 102686019;

flacone da 5 litri, A.I.C. n. 102686045.

Composizione: 1000 ml di prodotto contengono:

ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: glicole propilenico 600 g, magnesio cloruro 70 g, sodio metabisolfito 5 g, acqua depurata q.b. a 1000 q.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali a respiratorie;

broilers, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli: 10 giorni;

suini: 9 giorni;

broilers: 5 giorni;

tacchini: 8 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova);

conigli: 8 giorni.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3021

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquida Dox - Al Italia S.p.a.».

Decreto n. 13 del 29 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato: OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA DOX - AL ITALIA S.p.a. (ex integratore medicato CTC 200WS).

Titolare A.IC.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano) via Fermi, 2, codice fiscale n. 02117690152.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Correzzana (Milano), via Fermi, 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 5 kg, A.I.C. n. 102757010.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: acido fosforico 300 g, polietilenglicole 200 g, disodio editato 2 g, acqua demineralizzata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli: 10 giorni;

suini: 9 giorni;

polli da carne: 5 giorni;

tacchini: 8 giorni;

galline ovalole: 2 giorni (uova);

conigli: 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3022

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxiter 200 BMP»

Decreto n. 14 del 29 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: OXITER 200 BMP.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, 2, codice fiscale n. 02117690152.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi, 20.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 20 kg, A.I.C. n. 102760016.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: olio di vasellina 26,6 g, sorbitolo 70% 40,0 g, farina di fibra di nocciola q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, conigli, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

conigli: colibacillosi, pasteurellosi, salmonellosi;

pesci: malattia batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

conigli: 8 giorni;

pesci: 30 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3023

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxiter 200»

Decreto n. 15 del 29 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: OXITER 200.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, 2, codice fiscale n. 02117690152.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Correzzana (Milano), via Fermi, 2 o nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi, 20.

Confezioni autorizzate e numeri di A.IC.:

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102759014.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: farinaccio di frumento q.b. a 1 kg.

Specie di destinazione: suini, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

conigli: 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3024

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Dox - Al Italia S.p.a.».

Decreto n. 29 del 29 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato: OSSITETRACICLINA 20% DOX - AL ITALIA S.p.a. (ex integratore medicato Oxiter 200).

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, 2, codice fiscale n. 02117690152.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Correzzana (Milano), via Fermi, 2 o nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi, 20.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102758012.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

ossitetraciclina 200 g (ossitetraciclina cloridrato);

eccipienti: polisorbato 0,3 g, polietilenglicole 2,7 g, silice colloidale idrata 2,0 g, glucosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli: 10 giorni;

suini: 9 giorni;

polli da carne: 5 giorni;

tacchini: 8 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova);

conigli: 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3025

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Trouw Nutrition Italia S.p.a.».

Decreto n. 17 del 29 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato: OSSITETRACICLINA 20% TROUW NUTRITION ITALIA S.p.a. (ex integratore medicato Oxisol 20).

Titolare A.I.C.: Trouw Nutrition Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Bussolengo (Varese), via Del Lavoro, 13, codice fiscale n. 01246880239.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabitimento sito in Bussolengo (Varese), via Del Lavoro 13.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102707015.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: carbonato di sodio 100 g, destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers, galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli: 10 giorni;

suini: 9 giorni;

broilers: 5 giorni;

galline ovaiole 2 giorni (uova);

conigli: 8 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3026

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Euroxitetra 200»

Decreto n. 18 del 29 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: EUROXITETRA 200.

Titolare A.I.C.: Trouw Nutrition Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Bussolongo (Verona), via Del Lavoro, 13, codice fiscale n. 01246880239.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Bussolengo (Varese), via Del Lavoro, 13.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102706013.

Composizione: ogni 1000 g di premiscela contengono:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: farinaccio di frumento q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie.

Tempo di attesa:

suini: 9 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3027

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquido Nuova I.C.C.».

Decreto n. 19 del 29 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato: OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO NUOVA I.C.C. (ex integratore medicato Ossitetraciclina 200 FG).

Titolare A.I.C.: Nuova I.C.C. S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Pontina km 47,015, codice fiscale n. 01414750594.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Pontina km 47,015.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 kg, A.I.C. n. 102780018;

tanica da 5 kg, A.I.C. n. 102780020.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: magnesio 50 g, glicole propilenico 550 g, N-metilpirrolidone 30 g, polisorbato 80 20 g, acido cloridrico q.b. per l'aggiustamento del pH, acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers, tacchini, galline ovaiole, conigli;

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

suini: 9 giorni;

broilers: 5 giorni;

tacchini: 8 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova);

conigli: 8 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3028

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Farmaceutici Gellini S.p.a.».

Decreto n. 20 del 29 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato: OSSITETRACICLINA 20% FARMACEUTICI GELLINI S.p.a. (ex integratore medicato Ossitetrasol 20%).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg, A.I.C. n. 102770017;

busta da 5 kg, A.I.C. n. 102770029.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: salice colloidale anidra 5 g, glucosio 100 g, lattosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 10 giorni;

suini: 9 giorni;

broilers: 5 giorni;

tacchini: 8 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova);

conigli: 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3029

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetrasol 20%»

Decreto n. 21 del 29 febbraio 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi: OSSITETRASOL 20%.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102771021.

Composizione: ogni 1000 kg di prodotto contengono:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti:

farina di grano duro tipo 0, 250 g;

grano macinato integrale, q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, conigli, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

conigli: calibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

conigli: 8 giorni;

pesci: 30 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3030

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Fatro S.p.a.».

Decreto n. 22 del 29 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% FATRO S.p.a. (ex integratore medicato TETRABION OXI 200).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C..: sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102767011.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene: Ossitetraciclina 216 g, pari a Ossitetraciclina base 200 g;

eccipienti:

salice colloidale anidra 20 g;

glucosio anidro 564 g;

lattosio q.b. a 200 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 10 giorni;

suini: 9 giogni;

broilers: 5 giorni;

tacchini: 8 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova);

conigli: 8 giorni.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3031

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquida Fatro S.p.a.».

Decreto n. 23 del 29 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA FATRO S.p.a. (ex integratore medicato TETRABION OXI 200 L).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 5 kg, A.I.C. n. 102761018.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene: Ossitetraciclina 216 g, pari a Ossitetraciclina base 200 g;

eccipienti:
N-N dimetilacetamide 500,0 g;
magnesio ossido pesante 17,8 g;
sodio formaldeide solfossilato 5,0 g;
monoetanolamina 30,0 g;
acqua depurata 231,2 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:
vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
broilers, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;
conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:
vitelli da latte: 10 giorni;
suini: 9 giorni;
broilers: 5 giorni;
tacchini: 8 giorni;
galline ovaiole: 2 giorni (uova);
conigli: 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3032

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Tecnozoo S.n.c.».

Decreto n. 24 del 29 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% TECNOZOO S.n.c. (ex integratore medicato TECNOCICLINA 20%).

Titolare A.I.C.: Tecnozoo S.n.c., con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Pordenone), via Piave, 120, codice fiscale n. 01872980287.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Pordenone), via Piave, 120.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102785019.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono: Ossitetraciclina 200 g;
eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:
vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
broilers, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;
conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:
vitelli: 10 giorni;
suini: 9 giorni;
broilers: 5 giorni;
tacchini: 5 giorni;
galline vaiole: 2 giorni (uova);
conigli: 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3033

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquido Neofarma S.r.l.».

Decreto n. 25 del 29 febbraio 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO NEOFARMA S.r.l. (ex integratore medicato NEO OSSITETRA 200 L).

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., con sede legale e fiscale in Longiano (Forlì) via Emilia km 18 n. 1854, codice fiscale n. 01788090403.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Longiano (Forlì), via Emilia km 18 n. 1854.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone da l kg - A.I.C. n. 102671017;
tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102671029.

Composizione: 100 g di prodotto contiene:
principio attivo: Ossitetraciclina 20 g;
eccipienti:
glicole propilenico 50 g;
acqua depurata q.b. a 100 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers, galline ovaiole, tacchini, conigli.

Indicazioni terapeutiche:
vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
broilers, tacchini, galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;
conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:
vitelli da latte: 10 giorni;
suini: 9 giorni;
broilers: 5 giorni;
galline ovaiole: 2 giorni (uova);
tacchini: 8 giorni;
conigli 8 giorni.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3034

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Neofarma S.r.l.».

Decreto n. 26 del 1º marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% NEOFARMA S.r.l. (ex integratore medicato NEO OSSITETRA 200 S).

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., con sede legale e fiscale in Longiano (Forlì), via Emilia km 18 n. 1854, codice fiscale n. 01788090403.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Longiano (Forlì), via Emilia km 18 n. 1854.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 1 kg, A.I.C. n. 102672019;

sacchetto da 5 kg, A.I.C. n. 102672021.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: Ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: destrosio anidro q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers, galline ovaiole, tacchini, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers, tacchini, galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 10 giorni;

suini: 9 giorni;

broilers: 5 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova);

tacchini: 8 giorni;

conigli: 8 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3035

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo-Ossitetra 200 F.G.».

Decreto n. 27 del 1º marzo 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi NEO-OSSITETRA 200 F.G.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., con sede legale e fiscale in Longiano (Forlì), via Emilia km 18 n. 1854, codice fiscale n. 01788090403.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Longiano (Forlì), via Emilia km 18 n. 1854.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102673011.

Composizione: ogni 100 g di prodotto contiene:

principio attivo: Ossitetraciclina 20 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 100 g.

Specie di destinazione: suini, conigli, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

conigli: colibacillosi, pasteurellosi, salmonellosi;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

conigli: 8 giorni;

pesci: 30 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3036

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 10% Crippsar S.p.a.».

Decreto n. 28 del 1º marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 10% CRIPPSAR S.p.a. (ex integratore medicato ANTISTRESS).

Titolare A.I.C.: Crippsar S.p.a., con sede legale e fiscale in Cambiago (Milano), via Castellazzo, 7/9, codice fiscale n. 00726430150.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cambiago (Milano), via Castellazzo, 7/9.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola da 5 kg, A I.C. n. 102811015.

Composizione: l kg di prodotto contiene:

principio attivo: Ossitetraciclina 100 g;

eccipienti: lattosio 900 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie.

Tempo di attesa: suini 10 giorni.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3037

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Saniciclina 200/OB».

Decreto n. 37 del 1º marzo 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi SANICICLINA 200/OB.

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l. con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malò (Vicenza), via Vicenza, 132, codice fiscale n. 00637250242.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malò (Vicenza), via Vicenza, 132.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102787052;

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102787025;

sacco da 20 kg, A.I.C. n. 102787037;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102787049.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

principio attivo: Ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, conigli, pesci.

Indicazioni terapeutiche:
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
conigli: colibacillosi, pasteurellosi, salmonellosi;
pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:
suini: 12 giorni;
conigli: 8 giorni;
pesci 30 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3038

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Sanizoo S.r.l.».

Decreto n. 38 del 1º marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% SANIZOO S.r.l. (ex integratore medicato SANICICLINA 200/0).

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l., con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132, codice fiscale n. 00637250242.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C:
sacco da 1 kg, A.I.C. n. 102786011;
sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102786023.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:
principio attivo: Ossitetraciclina 200 g;
eccipienti: destrosio g.b. a 1000 g.

Specie in destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:
vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complianti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
polli da carne, galline ovaiole: malattie batteriche.respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;
conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:
vitelli: da latte 10 giorni;
suini: 9 giorni;
polli da carne: 5 giorni;
galline ovaiole: 2 giorni (uova);
conigli: 8 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3039

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquida Sanizoo S.r.l.».

Decreto n. 39 del 1º marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA SANIZOO S.r.l. (ex integratore medicato OXICICLINA 200).

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l., con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132, codice fiscale n. 00637250242.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 102788015;

barattolo da 5 kg, A.I.C. n. 102788027.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene: Ossitetraciclina 200 g:

eccipienti:

glicole propilenico 400 g;

acido cloridrico 51,5 g;

acqua demonizzata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne, tacchini, galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 10 giorni;

suini: 9 giorni;

polli da carne: 5 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova);

tacchini: 8 giorni;

conigli: 8 giorni.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3040

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kyroxy 200 Premix»

Decreto n. 40 del 1º marzo 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi KYROXY 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Modena, via Pietro Bembo, 12.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102774015.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:
principio attivo: Ossitetraciclina 200 g;
eccipienti: q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, conigli, pesci.

Indicazioni terapeutiche:
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
conigli: colibacillosi, pasteurellosi, salmonellosi;
pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:
suini :12 giorni;
conigli: 8 giorni;
pesci: 30 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3041

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquida Industria italiana integratori-Trei S.p.a.».

Decreto n. 41 del 1º marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI-TREI S.p.a. (ex integratore medicato IDROSSICINA 200).

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102797038;
tanica da 10 kg - A.I.C. n. 102797026;
bag in box da 10 kg - A.I.C. n. 102797014.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono: Ossitetraciclina 200 g;
eccipienti:
glicole propilenico 538 g;
magnesio cloruro 90 g;
monoetanolammina q.b.a pH3;
acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:
vitelli: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
polli da carne, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;
conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:
vitelli: 10 giorni;
suini: 9 giorni;
polli da carne: 5 giorni;
tacchini: 8 giorni;
galline ovaiole: 2 giorni (uova);
conigli: 8 giorni.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3042

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossibiotic 200 Premix»

Decreto n. 42 del 1º marzo 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi OSSIBIOTIC 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102773013.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:
principio attivo: Ossitetraciclina 200 g;
eccipienti: q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, conigli, pesci.

Indicazioni terapeutiche:
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
conigli: colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi;
pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:
suini: 12 giorni;
conigli: 8 giorni;
pesci: 30 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pluset».

Provvedimento n. 2 del 21 febbraio 2000

Specialità medicinale per uso veterinario PLUSET, 2 flaconi liofilizzato + solvente - A.I.C. n. 101400012.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A., Les Franqueses del Valles (Barcelona).

Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione.

La specialità per uso veterinario suddetta è ora prodotta: Laboratorios Calier S.A. - Les Franqueses del Valles (Barcelona).

00A3010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyonate».

Provvedimento di modifica n. 1 del 1º marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario HYONATE, 2 flaconcini da 2 ml - A.I.C. n. 102296011.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Oggetto del provvedimento: modifica della denominazione del produttore:

da: Miles Inc Shawnee Mission Kansas (USA),

a: Bayer S.p.a. - Shawnee Mission Kansas (USA).

00A3006

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Parvo».

Provvedimento n. 3 del 1º marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario BIO PARVO, vaccino vivo attenuato, liofilizzato, contro la malattia di Derzsy delle anatre - A.I.C. n. 102270.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. di Milano.

Oggetto del provvedimento: aggiunta officina di produzione.

Il medicinale per uso veterinario suddetto è ora prodotto anche presso l'officina Merial Laboratorie Lyon Gerland Lione (Francia), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso lo stabilimento Merial Italia S.p.a. di Noventa Padovana (Padova).

00A3000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antielmintico per cavalli da corsa».

Provvedimento n. 4 del 1º marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato ANTIELMINTICO PER CAVLLI DA CORSA, 4 buste da 12 g, A.I.C. n. 102168010.

Titolare A.I.C.: Candioli & C. S.p.a., Beinasco (Torino), via Manzoni, 2.

Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione.

Il medicinale veterinario suddetto è ora prodotto, controllato e confezionato presso lo stabilimento della ditta Unione commerciale lombarda S.p.a., sito in Brescia, via G.B. di Vittorio, 36.

00A3001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Heptavac P».

Provvedimento n. 5 del 1º marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario HEPTAVAC P, flaconi da 50, 100, 250 e 500 ml - A.I.C. n. 102438.

Titolare A.I.C. : Hoechst Roussel Vet S.r.l. - Milano.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0121/00.

Oggetto del provvedimento: modifica del periodo di validità.

Il periodo di validità è esteso a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

00A3005

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colisorb».

Provvedimento n. 6 del 6 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario COLISORB.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet Ltd - Walton Manor - Walton.

Oggetto del provvedimento: modifica del periodo di validità ed eliminazione del Fenolo.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da dodici a trentasei mesi.

È altresì autorizzata l'eliminazione del Fenolo dal prodotto finito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

00A3009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxatrim 15 PM».

Decreto n. 34 del 1º marzo 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi DOXATRIM 15 PM, sacchetto da 2 kg - A.I.C. n. 102868015 e sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102868027.

Titolare A.I.C.: ditta Dox - Al Italia S.p.a. di Correzzana (Milano), codice fiscale n. 02117690152.

Modifica apportata: specie di destinazione: la premiscela suddetta è ora destinata anche alla specie «pesci» con un tempo di attesa 500 gradi-giorno (pari a trenta giorni dopo trattamento effettuato per sette giorni alla posologia di 30 mg/kg p.v.).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3002

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stellamune Mycoplasma».

Decreto n. 35 del 1º marzo 2000

Medicinale veterinario STELLAMUNE MYCOPLASMA, vaccino per suini.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale in Latina.

Modifica apportata: confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione: 4 flaconi da 125 dosi - A.I.C. n. 101984084.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3004

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Bayovac Tutor II» e «Bayovac Tutor IV».

Decreto n. 36 del 1º marzo 2000

Prodotti medicinali per uso veterinario:

BAYOVAC TUTOR II:

flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 101985012;

flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 101985024;

BAYOVAC TUTOR IV:

flacone da 1 dose - A.I.C. n. 102155037;

flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 102155013;

flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 102155025.

Titolare A.I.C.: Bayer Corporation Shawnee Mission, Kansas, USA - rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a. di Milano.

Modifica apportata: nuovo titolare A.I.C.: Bayer Ag - Leverkusen, Germania, rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a. di Milano; la produzione, il confezionamento terminale ed i controlli continuano ad essere effettuati presso gli stabilimenti precedentemente autorizzati.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3003

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxipan 20».

Decreto n. 44 del 1º marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario DOXIPAN 20, polvere uso orale - barattoli da 100, 50 e 1000 g - A.I.C. numeri 100150022 - 100150034 - 100150061.

Titolare A.I.C.: società Industria italiana integratori Trei S.p.a. di Modena, codice fiscale n. 0177780350.

Modifica apportata: composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

100 g contengono: principio attivo invariato;

eccipienti: acido citrico monoidrato 70,00 g, silice 1,00 g, lattosio q.b. a 100,00 g.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3007

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetemucil».

Decreto n. 45 del 1º marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario VETEMUCIL, polvere 10 bustine da 3 g - A.I.C. n. 100152014.

Titolare A.I.C.: società ACME S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia) - codice fiscale n. 01305480350.

Modifiche apportate:

forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica «polvere» è ora autorizzata la forma farmaceutica «granulato» per il prodotto suddetto ferma restando la confezione 10 bustine da 3 g ed il numero di A.I.C. 100152014;

produttore: la specialità medicinale in questione è ora prodotta presso lo stabilimento ACME Drugs S.r.l. di Cavriago (Reggio Emilia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3008

Comunicato concernente: «Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Rintal Plus"».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 127 del 27 ottobre 1999» relativo al prodotto RINTAL PLUS pasta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 4 dicembre 1999, alla pagina 27, laddove è scritto: «Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa 130 - codice fiscale n. 05849130157», leggasi: «Titolare A.I.C.: Bayer A.G. - Leverkusen - rappresentata in Italia: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157».

00A2959

Comunicato concernente: «Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Rintal Granulato 10%"».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 129 del 27 ottobre 1999» relativo al prodotto RINTAL GRANULATO 10%, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 4 dicembre 1999, alla pagina 28, laddove è scritto: «Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa 130 - codice fiscale n. 05849130157», leggasi: «Titolare A.I.C.: Bayer A.G. - Leverkusen - rappresentata in Italia: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157».

00A2960

Comunicato concernente: «Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Rintal Pasta"».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 128 del 27 ottobre 1999» relativo al prodotto RINTAL PASTA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 4 dicembre 1999, alla pagina 28, laddove è scritto: «Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157», leggasi: «Titolare A.I.C.: Bayer A.G. - Leverkusen, rappresentata in Italia: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157».

00A2962

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Oxifenil"».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 25 del 5 marzo 1999» relativo al prodotto OXIFENIL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1999, alla pagina 76, laddove è scritto: «OXIFENIL», leggasi: «OXFENIL».

00A2961

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto di modifica di A.I.C. n. 90 del 14 febbraio 2000 del Ministero della sanità recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Legalon"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 77, prima colonna, al capoverso Specialità medicinale: LEGALON, dove è scritto: «"140 mg compresse rivestite" 30 compresse - A.I.C. n. *02225814;*», leggasi: «"140 mg compresse rivestite" 30 compresse - A.I.C. n. *022258014;*».

00A3439

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 21 del 13 gennaio 2000 del Ministero della sanità recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Actualene"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 70, prima colonna, al 26° rigo, dove è scritto: «A.I.C. n. 033359035 (in base 10), *0ZU1SV* (in base 32);», leggasi: «A.I.C. n. 033359035 (in base 10), *0ZU15V* (in base 32);».

00A3440

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 6 8 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77